

UMAN²⁴

LA NEWSLETTER DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Pubblicata la revisione del Codice di prevenzione incendi

- Punto norme:
le norme pubblicate
dalle Commissioni UNI
più di interesse
per il settore antincendio
- Prevenzione incendi.
Impianti termici,
dal 21 dicembre
scattano le nuove regole
- Prevenzione incendi,
per ospedali
e residenze sanitarie
pronta la nuova
norma tecnica «verticale»

2019
NOVEMBRE
DICEMBRE



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

FEDERATA



ANIMA
CONFINDUSTRIA
MECCANICA VARIA



IN COLLABORAZIONE CON

GRUPPO²⁴ORE

NEWS

4

APPROFONDIMENTI

ANTINCENDIO - 1

PREVENZIONE INCENDI. IMPIANTI TERMICI, DAL 21 DICEMBRE SCATTANO LE NUOVE REGOLE

È stato pubblicato nella "Gazzetta ufficiale" del 21 novembre il decreto del ministero dell'Interno che spedisce in soffitta il Dm 12 aprile 1996, ossia la normativa di prevenzione incendi degli impianti termici alimentati da gas naturale e da Gpl, di portata termica (complessiva) superiore a 35 kW.

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano Edilizia e Territorio", 25 novembre 2019)

32

ANTINCENDIO - 2

APPROVATA LA REVISIONE DEL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

Il Codice di Prevenzione Incendi è il testo contenuto nelle norme tecniche di prevenzione incendi allegate al D.M. 3 agosto 2015. E' una norma organica, che considera tutti gli aspetti di prevenzione incendi nel quadro di una strategia antincendio.

(Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Antincendio24", 11 novembre 2019)

35

GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE – IV SEZIONE PENALE - SENTENZA 25 SETTEMBRE 2019, N. 39263

INCIDENTI PER IL GAS, PER LA RESPONSABILITÀ VA FORNITA UN'ADEGUATA PROVA SCIENTIFICA

(Giulio Benedetti, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Condominio", 6 novembre 2019)

37

CORTE DI CASSAZIONE – III SEZIONE PENALE - SENTENZA 3 OTTOBRE 2019, N. 40381

SPETTA ALL'AMMINISTRATORE VERIFICARE LA PRESENZA DEL CERTIFICATO ANTINCENDIO

(Giulio Benedetti, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Condominio", 5 novembre 2019)

39

CORTE DI CASSAZIONE – II SEZIONE CIVILE - SENTENZA 14 OTTOBRE 2019, N. 25841

PER L'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO MAGGIORANZA «STRAORDINARIA»

(Giulio Benedetti, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Condominio", 1 novembre 2019)

41

RASSEGNA NORMATIVA

LA SELEZIONE DELLA G.U.R.I.

43

PUNTO NORME
LA NORMATIVA TECNICA

50

L'ESPERTO RISPONDE

51

News

AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

■ Gas serra, ancora un aumento nel terzo trimestre 2019

Stimato in aumento dello 0,6% il livello di emissioni di gas serra nel terzo trimestre dell'anno, rispetto ai livelli dell'anno precedente, anche se la crescita del Prodotto Interno Lordo (Pil) nello stesso periodo è stata solo dello 0,3% rispetto al 2018, che non conferma l'auspicata dissociazione tra crescita economica ed effetti negativi sull'ambiente.

4

Trimestrale Ispra

Per il terzo trimestre del 2019, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra), con comunicato del 20 novembre 2019, ha stimato un tendenziale incremento delle emissioni di gas a effetto serra pari un +0,6% rispetto ai livelli dello scorso anno, a fronte di una crescita del Prodotto Interno Lordo (Pil) pari solo allo 0,3% rispetto al 2018, registrando, quindi, che non si è verificato l'auspicato disaccoppiamento tra l'andamento delle emissioni e la tendenza dell'indice economico.

Dissociazione serra

Attraverso la stima trimestrale delle emissioni, con misurazione della variazione tendenziale rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, l'Ispra mira a registrare il cosiddetto «decoupling», ovvero la dissociazione tra crescita economica e pressione sull'ambiente naturale, che si registra quando in un determinato lasso temporale il tasso di crescita del fattore negativo sull'ambiente, come il livello di emissioni di gas serra registrato, risulta inferiore al tasso di crescita dell'attività economica, come il Pil, da cui è generato.

Consumi inquinanti

Per l'Istituto il dato della crescita stimata delle emissioni di gas a effetto serra è dovuto, in via principale, all'incremento dei consumi di combustibili per la produzione di energia elettrica, misurata in un + 4,1%, specie per il contemporaneo calo della produzione di energia idroelettrica e delle importazioni, a fronte di una diminuzione pari allo 0,1% dei consumi, e delle relative emissioni, di carburanti nel settore dei trasporti, nonché al calo dello 0,4% dei consumi di combustibili fossili per il riscaldamento domestico.

(Mauro Calabrese, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Tecnici24”, 26 novembre 2019)

■ Viadotti stretti e binari a velocità ridotta: l'Italia delle grandi reti si scopre fragile

Infrastrutture manutenzioni omesse, mancati adeguamenti alle norme UE e varie carenze causano interventi dei pm e limitazioni sui percorsi. Basta un incendio per mandare il traffico in tilt.

Più code in autostrada per chiusure di corsie a rischio, ritardi per un treno ad alta velocità su tre, convogli ordinari anche veloci ma costretti su linee “a ostacoli”. È il conto di decenni di manutenzioni non fatte. Ma pesano anche lavori mal eseguiti e mancati adeguamenti a norme europee, che mettono

l'Italia a rischio di procedura d'infrazione. Anche dove le risorse non mancano. Già la pura cronaca - quasi un bollettino di guerra - racconta la fragilissima Italia delle grandi reti.

La rete autostradale E cominciamo dalle autostrade. La situazione più critica è sulla prima parte a due corsie dell'A14, tra il sud delle Marche e quasi tutto l'Abruzzo. Si viaggia a una corsia su una dozzina di viadotti messi sotto sequestro (...) perché le barriere new jersey non sono a norma. Ma in generale ci sono le "zeppe" sulla rete dovute ai lavori di manutenzione e adeguamento su viadotti e gallerie lunghe. Pesano molto gli impegni non mantenuti da Aspi (Autostrade per l'Italia), almeno prima dei cambiamenti di settembre adottati dopo i primi arresti per i report ritenuti "edulcorati" anche dopo il crollo del Ponte Morandi. E su vari aspetti gli altri gestori non fanno meglio.

La riqualificazione delle barriere - ad esempio - è prevista dalla convenzione Stato-Aspi del 2007. Ma la strage del bus caduto nel 2013 dal viadotto irpino Acqualonga dell'A16 e i pm hanno mostrato che gli accordi erano discrezionali: così ora per il ministero delle Infrastrutture e i consulenti dei pm quei new jersey vanno cambiati. Aspi non è mai stata d'accordo ma ora si sta adeguando per ottenere un rapido dissequestro. Tuttavia, fonti qualificate stimano che i lavori finiranno nel 2021. Stessa situazione, sia pure con meno disagi, in altri viadotti dell'A16 e nel tratto romano dell'A1, "fresco" dei di martedì 19.

I lavori sui viadotti sono aumentati da inizio anno e ancor più proprio da settembre. I cantieri sono soprattutto in Liguria, ma a ottobre le ispezioni ministeriali hanno portato a stringere a due corsie il viadotto Capodichino, nevralgico sulla Tangenziale di Napoli, ora riaperto in parte; con buona pace delle precedenti proteste sul pedaggio, sospeso e prontamente ripristinato dal gestore (sempre gruppo Aspi).

Anche il capitolo gallerie lascia poco tranquilli. Il 30 aprile è scaduto il termine per adeguare rifugi, ventilazione ed estintori a norme Ue fissate 15 anni fa. Oggi, l'80% delle gallerie autostradali del Centro-Sud, ispezionate dall'Ufficio ispettivo territoriale di Roma del ministero delle Infrastrutture non è a norma. Per evitare altre chiusure, vanno limitati traffico, velocità e sorpassi, come in A14. A pena di disagi o peggio, come si vede anche in questi giorni. Martedì scorso sulla A10 tra Savona e Spotorno - gestione Gavio - nella lunga galleria Fornaci si è incendiato un camion intossicando 32 persone e bloccando il traffico per ore; e ad aprile 2018 identica sorte era toccata a un bus di studenti. Sempre martedì nella galleria Camaldoli (Aspi, A12, a Genova) si è creato un vero ruscello. A volte basta poco per spezzare intere aree. Come lunedì 18 in Sicilia per la rottura di un giunto di viadotto sulla A19 a Termini Imerese (gestore Anas). Da inizio anno sono saltati giunti a Bologna in A14 (una donna ferita) e a Roma in A1. Casualità o rotture per lavori fatti male o detriti non asportati?

Treni e ferrovie L'allarme-treni si era acceso lo scorso inverno, con la metà dei convogli ad alta velocità in ritardo con il traffico cresciuto del 300% rispetto a dieci anni fa. Ora i ritardi sono calati al 30% grazie a vari interventi e le Fs preannunciano ulteriori novità tra cui lo spostamento su Milano Porta Garibaldi dei treni Torino-Venezia e la riorganizzazione degli orari.

Tuttavia i disagi sono costanti. È del 6 novembre un incendio a Roma Tiburtina. Evento non raro, in cui sono documentate condizioni non perfette degli impianti elettrici. La sicurezza non è in discussione, tanto che l'autorità di controllo (Ansf) si limita ad auspicare «maggiore protezione dei cavi»: se uno di essi si interrompe, i treni si fermano. Ma alcuni episodi danno da pensare. Come gli incendi del 20-21 luglio scorso: uno doloso in un punto delicato come una cabina elettrica a Rovezzano (Firenze) e uno su

un Frecciarossa fatto entrare nella stazione sotterranea di Bologna nonostante ci fosse un'area di evacuazione prima della galleria.

Ci sono poi problemi strutturali che toccano soprattutto i treni merci, più pesanti: nella mappa qui a destra, alcuni limiti di velocità imposti a questi convogli. E mentre i controlli ordinari su ponti e gallerie sono al 100% quelli straordinari avviati dopo un crollo nel 2011 sono ancora al 22% delle strutture. Intanto, tratte passeggeri anche importanti come i 150 km della Roma-Pescara si percorrono in tre ore e mezzo e, con linee rallentate da vari problemi, i nuovi treni regionali capaci di raggiungere i 160 km/h servono più che altro per dare confort. Resta poi da spiegare perché si tardò a cambiare il giunto che a gennaio 2018 cedette a Pioltello (Milano) causando un deragliamento con tre morti. Sulle linee locali non gestite da Fs prosegue l'adeguamento dei sistemi di controllo del traffico, ma a rilento. L'ultima emergenza sulla Roma-Lido (gestita da Atac), dove di fatto si rischia la chiusura.

(Maurizio Caprino, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da “Primo piano”, 25 novembre 2019)

6

EDILIZIA, CONDOMINIO, ANTINCENDIO ED IMPIANTI

■ Antincendio, attenzione agli impianti promiscui

Con la nuova normativa antincendio (Dm del 25 gennaio 2019) sono state introdotte, oltre a quelle sulla sicurezza antincendio delle facciate degli edifici, prescrizioni per gli stabili destinati a civile abitazione, nuovi ed esistenti, di altezza superiore a 12 metri. Il tutto da applicarsi entro il 6 maggio 2020, a carico degli amministratori condominiali. Ora si possono dare indicazioni sui casi emersi in questi mesi, soprattutto in tema di supercondominio.

Il soggetto responsabile

La legge non individua espressamente il soggetto responsabile per gli edifici condominiali. Le norme si riferiscono al “soggetto responsabile dell'attività”. Per gli edifici condominiali, nessuno ha mai avuto dubbi nell'identificarlo con l'amministratore di condominio.

Attività e non tipologie

La legge si riferisce ad attività e non a tipi di immobili perché se, per esempio, ci si fosse riferiti alla destinazione dei beni, sarebbe sorto il problema di coordinare la disciplina antincendio con quella urbanistica.

Attività diverse nell'edificio

Per molto tempo i professionisti del settore si sono trovati alle prese con fabbricati a destinazione multipla e/o mista, dove una delle difficoltà consisteva nell'individuare i rischi incendio effettivamente presenti, richiesti dagli Enti che rilasciavano l'autorizzazione (spesso il Comune).

Attualmente, invece, il caso potrebbe rientrare nella previsione del n. 73 dell'allegato I: «edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone maggiore alle 300 unità, ovvero di superficie maggiore di 5.000 mq». La struttura sarebbe soggetta ai relativi adempimenti in caso di superamento delle soglie specificate. Se la destinazione è solo abitativa, l'assoggettabilità è solo per edifici di altezza superiore ai 12 metri (n. 77 dell'allegato I).

Supercondominio con più edifici

Nel caso in cui nel complesso edilizio siano presenti strutture incluse nell'allegato I al Dpr 151/2011, e pertanto soggette ai relativi adempimenti, occorrerà verificare se esse possano considerarsi separate dal resto del complesso edilizio. Se si tratta di strutture di idonea resistenza al fuoco e con impianti e vie di esodo propri, le stesse non saranno considerate ai fini del computo dei parametri fissati per le attività di cui al n. 73 dell'allegato I.

Nel caso contrario (promiscuità impiantistica) le stesse attività saranno computate ai fini del raggiungimento delle soglie di assoggettabilità.

La promiscuità impiantistica si presenta ogni qual volta un certo impianto considerato come fonte di innesco – si pensi a un impianto elettrico o di distribuzione di fluidi infiammabili, combustibili o «comburenti» – può determinare la propagazione dell'incendio agli ambienti limitrofi.

Responsabile e supercondominio

Il responsabile è l'amministratore dell'organizzazione condominiale o supercondominiale di cui fanno parte tutti i soggetti proprietari o comproprietari di unità immobiliari, parti o impianti comuni che siano stati considerati ai fini della verifica del superamento delle soglie di cui si è detto.

In altri termini, se nel complesso edilizio esiste anche un solo impianto che possa essere considerato fonte di innesco comune a unità immobiliari situate in edifici condominiali diversi, la figura del responsabile non potrà essere considerata in capo all'amministratore di ciascun edificio condominiale ma all'amministratore del supercondominio.

Occorre, infine, anche considerare l'ipotesi in cui la promiscuità si estenda oltre l'ambito di operatività oggettiva di un'organizzazione condominiale, coinvolgendo unità immobiliari che non vi sono comprese. In tali casi pare preferibile riferirsi a quanto accade nei condomini privi di amministratore.

Se non si vuole affermare che nessuno è responsabile, occorre quindi concludere che i responsabili saranno solo i singoli proprietari.

(Gianluca Ciagni, Pierantonio Lisi, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Norme & Tributi”, 3 dicembre 2019)

■ Prevenzione incendi, per ospedali e residenze sanitarie pronta la nuova norma tecnica «verticale»

Sul testo - presentato al comitato tecnico-scientifico per la prevenzione incendi - si è aperta la fase delle proposte emendative.

È in fase di definizione la nuova regola tecnica verticale di prevenzione incendi per le strutture sanitarie. Si tratta della norma che confluirà nel cosiddetto "Codice di prevenzione incendi", ossia nel Dm 3 agosto 2015 profondamente modificato dal Dm 18 ottobre 2019 (la revisione è entrata in vigore lo scorso 1° novembre).

La nuova norma per le strutture ospedaliere è stata presentata durante la riunione di ottobre del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi (Ccts) ed è stata aperta la fase di raccolta delle proposte emendative che possono essere avanzate dalle categorie rappresentate in seno

al Ccts. Il testo ritornerà in Ccts e sarà poi notificato in Commissione europea affinché gli Stati membri possano verificare che dalla nuova regola non derivino ostacoli alla libera circolazione delle merci (se non emergono osservazioni la permanenza della norma a Bruxelles è di tre mesi), dopodiché potrà iniziare il suo "viaggio" verso la "Gazzetta ufficiale". All'entrata in vigore, la norma sarà facoltativa e alternativa alle regole tecniche di stampo prescrittivo attualmente in vigore (Dm 18 settembre 2002 modificato dal Dm 19 marzo 2015).

Applicazione flessibile alle strutture con più di 25 posti letto

La nuova norma si applica alle strutture sanitarie con più di 25 posti letto, che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno. Rientrano nella sfera di azione della Rtv anche le Residenze sanitarie assistenziali (Rsa). La norma si applica, inoltre, anche alle strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 mq. Non si applica alle case di riposo per anziani, per le quali il legislatore rimanda alle norme per le attività ricettive turistico-alberghiere. Come tutte le altre regole tecniche del "Codice", quella per le strutture sanitarie va letta insieme alla Regola tecnica orizzontale (Rto) e - se pertinenti - alle Rtv su vani ascensori, Atex e aree a rischio specifico. Va ricordato che anche rispetto alle Rtv il progettista può comunque proporre soluzioni alternative e optare per quelle in deroga. Dunque è ampia la flessibilità progettuale associata alla norma del "Codice".

Tre le macro-attività considerate

Le misure della Rtv sono differenziate a seconda delle tre tipologie di prestazioni erogate: regime di ricovero ospedaliero, regime residenziale e regime ambulatoriale. Le Rsa, in base alle prestazioni offerte, rientrano nella prima o nella seconda classificazione. Le prescrizioni ovviamente diventano più severe con il crescere del numero dei posti letto, delle quote dei piani, in presenza di piani interrati, di aree o impianti a rischio specifico, di depositi e in generale di funzioni collegate ad un maggior rischio incendio. I valori di rischio vita sono già indicati dalla norma in base alla tipologia delle aree, ma il progettista può comunque optare per valori diversi, salvo poi indicare le motivazioni della scelta nei documenti progettuali.

Classi di resistenza al fuoco ed esodo

Per le strutture che offrono prestazioni in regime di ricovero, la classe minima di resistenza al fuoco dei compartimenti per i piani fuori terra è pari a Rei 60 per altezze dei piani fino a 32 metri e a 90 per altezze maggiori. A parità di altezze, tali valori scendono rispettivamente a 30 e a 60 per le strutture che offrono prestazioni in regime residenziale. Nessuna prescrizione, relativamente alla resistenza al fuoco, è prevista per i piani fuori terra degli ambulatori. Per i piani interrati la classe minima è, in generale, pari a 60. Le aree destinate a ricovero in regime ospedaliero o residenziale e quelle adibite ad unità speciali devono consentire l'esodo orizzontale progressivo. Mentre le aree adibite ad unità speciali di superficie superiore a 1000 mq (terapia intensiva, rianimazione, sale operatorie, etc..) devono consentire l'esodo orizzontale progressivo nell'ambito della stessa area.

Aree di degenza e grandi depositi vanno fuori terra

La norma inoltre non consente di posizionare in piani interrati le aree di degenza. I depositi con carico di incendio specifico rilevante (superiore a 450 MJ/mq) devono essere fuori terra o avere accesso diretto dall'esterno anche mediante percorso protetto.

Prescrizioni speciali per le aree commerciali

La norma prevede anche prescrizioni specifiche per le aree commerciali inserite nelle strutture ospedaliere, che, normalmente, devono costituire un compartimento di tipo protetto e non possono superare i 400 mq di superficie lorda. Si può arrivare a 600 mq solo se l'attività commerciale è inserita in un compartimento distinto e se il resto dell'attività è a prova di fumo. Ogni singola attività commerciale, inoltre, non può avere un carico di incendio specifico di progetto superiore a 200 MJ/mq.

Idranti e Uni 10779

Per la progettazione della rete idranti a servizio delle strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale, ai fini dell'applicazione della Uni 10779, vengono fissati i seguenti parametri minimi di progettazione: livello di pericolosità 1 fino a 50 posti letto e 2 se il numero di posti letto è superiore a 50; la protezione esterna è richiesta nelle strutture con più di 50 posti letto.

Indicazioni per le strutture fino a 25 posti letto

La Rtv contiene anche indicazioni per le strutture, fino a 25 posti letto, che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e in regime residenziale. Per esse si potrà applicare la Rto insieme ad alcune misure aggiuntive contenute nella Rtv, che riguardano la gestione della sicurezza e il controllo dell'incendio nelle aree destinate alla degenza. Va ricordato che le norme del "Codice" possono essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle attività che non rientrano nei limiti di assoggettabilità stabiliti dal Dpr 151 del 2011.

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano Edilizia e Territorio”, 20 novembre 2019)

■ Impianti di condizionamento, si cambia: ok agli eco-gas infiammabili

Via libera all'uso di fluidi refrigeranti a minor incidenza sull'effetto serra, seppure a bassa infiammabilità. Negli impianti di condizionamento di attività aperte al pubblico e soggette ai controlli di prevenzione incendi, come scuole, uffici, ospedali, alberghi, negozi oltre i 400 mq, sarà presto possibile, in virtù del progresso tecnologico che permette sistemi più sicuri, utilizzare gas fluorurati meno impattanti sul clima anche se non annoverabili tra quelli «non infiammabili e non tossici». Ovviamente, la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione devono sempre rispettare la regola dell'arte e vanno tenuti sotto controllo i rischi.

Va nella direzione degli obiettivi stabiliti dal regolamento F-gas (regolamento Ue 517 del 2014), la bozza di decreto del ministero dell'Interno, notificata lo scorso 11 novembre alla Commissione Ue, che prevede l'eliminazione delle restrizioni, contenute in alcune regole tecniche verticali di prevenzione incendi, relative alle caratteristiche dei fluidi refrigeranti da impiegare negli impianti di climatizzazione. Il Dm andrà ad incidere sulle norme tecniche verticali di scuole (Dm 26 agosto 1992), uffici (Dm 22 febbraio 2006), alberghi (Dm 9 aprile 1994), locali di pubblico spettacolo (19 agosto 1996), strutture sanitarie (Dm 18 settembre 2002 e Dm 19 marzo 2015) e attività commerciali (Dm 27 luglio 2010). Queste norme attualmente obbligano all'uso di fluidi frigorigeni non infiammabili e non tossici negli impianti di condizionamento. Con l'entrata in vigore del nuovo Dm, in queste attività (vale sia per quelle nuove che per quelle esistenti) sarà ammesso anche l'impiego di fluidi classificati A1 o A2L dalla norma Iso 817 «Refrigerants - designations and safety classification». La classe A, va ricordato, indica i refrigeranti a bassa tossicità cronica, mentre i suffissi 1 e 2L indicano rispettivamente un fluido non infiammabile e poco infiammabile.

La bozza di Dm tiene conto dello sviluppo tecnologico degli impianti di condizionamento, che possono ormai essere facilmente dotati di sistemi in grado tenere sotto controllo il rischio incendio anche in presenza di fluidi refrigeranti classificati come poco infiammabili dalla normativa Iso. Le limitazioni attualmente in vigore risultano infatti - come si legge nella stessa bozza - «penalizzanti per soluzioni tecniche maggiormente efficienti dal punto di vista energetico e a minore impatto ambientale». Dunque, il decreto apre all'uso, anche in attività aperte al pubblico, di refrigeranti meno impattanti sul clima, come gli Hfc (idrofluorocarburi) a basso potenziale di riscaldamento globale (tra questi figura l'R32 a cui è attribuita la classe di sicurezza A2L), ossia refrigeranti con valori bassi di Gwp (l'acronimo sta per Global warming potential e dà la misura del contributo di un gas climalterante all'effetto serra).

La bozza di Dm considera inoltre come rilevanti ai fini della sicurezza antincendio gli impianti di climatizzazione inseriti in attività (sia nuove che esistenti) assoggettate ai controlli di prevenzione incendi e progettati seguendo quanto prescritto dalle norme verticali di scuole, uffici, alberghi, strutture sanitarie, locali di pubblico spettacolo e attività commerciali (il riferimento è solo alle norme di stampo tradizionale e non a quelle contenute nel Dm 3 agosto 2015), ovviamente tenendo conto anche dell'eliminazione della restrizione relativa all'uso di fluidi non infiammabili negli impianti di condizionamento.

Per questi impianti la dichiarazione di conformità da presentare con la Scia antincendio deve comprendere il manuale di uso e manutenzione. Questo, deve essere «predisposto - si legge nella bozza -, in lingua italiana, a cura dell'impresa di installazione dell'impianto di climatizzazione e condizionamento, in accordo alle previsioni delle norme tecniche applicabili, tenendo conto dei dati forniti dai fabbricanti dei componenti installati e contiene il piano dei controlli, delle verifiche e delle operazioni di manutenzione». Se non emergeranno osservazioni da parte degli Stati membri, la bozza di decreto resterà a Bruxelles fino al 12 febbraio 2020, dopodiché potrà approdare in "Gazzetta ufficiale". L'entrata in vigore è prevista trascorsi 90 giorni dalla pubblicazione.

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano Edilizia e Territorio”, 20 novembre 2019)

■ **Prevenzione incendi nelle autorimesse, i limiti gestionali**

Una delle problematiche che l'Amministratore di condominio deve affrontare è la gestione delle autorimesse.

In molti casi le autorimesse, ed in particolare i box di singoli proprietari, sono utilizzate, oltre al ricovero del veicolo, anche come deposito di altro materiale. Tale deposito può essere limitato, esteso o addirittura tale da modificare oggettivamente la destinazione d'uso (da autorimessa a deposito...).

Occorre primariamente considerare che, in un condominio, una modifica importante nella destinazione primaria dell'autorimessa con accumulo anomalo di materiale combustibile/infiammabile, potrebbe determinare un possibile pericolo di incendio non controllato. In tal senso la normativa di prevenzione incendi prevede limiti e prescrizioni gestionali.

La normativa storica vigente (DM 1.02.1986 - Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili) prevede che nell'autorimessa è vietato:

a) fumare ed usare fiamme libere;

- b) depositare sostanze infiammabili o combustibili;
- c) eseguire riparazioni o prove di motori;
- d) parcheggiare autoveicoli con perdite anormali di carburanti o lubrificanti.
- e) il parcheggio di autoveicoli alimentati a gas gpl non dotato di sistema di sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67-01.

La norma è perentoria e come tale è interpretata dagli organi di controllo (Vigili del Fuoco).

Pertanto, in una autorimessa possono essere depositati, oltre auto e motoveicoli, materiali non combustibili o difficilmente combustibili (biciclette, scaffalatura metalliche, attrezzi, sci e scarponi, vasellame ecc.), presenti in limitata quantità.

Non possono essere depositati, ad esempio, legna da ardere, arredi, pneumatici, carta e libri in scatole e scatoloni, abbigliamento e calzature, vernici, solventi ed oli.

Una recente normativa (DM 3.08.2015 - Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del D.Leg.vo 8.03.2006 n.139 - Capitolo V.6: Attività di autorimessa) ha modificato le condizioni di esercizio prescrivendo i seguenti divieti:

- fumare o usare fiamme libere;
- depositare o effettuare travasi di fluidi infiammabili, effettuare riempimento/svuotamento dei serbatoi;
- eseguire manutenzione, riparazioni degli autoveicoli o prove di motori;
- l'accesso di veicoli con evidenti perdite di carburante;
- l'accesso per gli autoveicoli non in regola con gli obblighi di manutenzione sul circuito carburanti.
- parcheggiare autoveicoli alimentati a GPL con impianto non dotato di sistema di sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67-01.

Pertanto, il divieto è stato limitato solo al deposito di fluidi infiammabili (benzina, gasolio, solventi, vernici ecc.), consentendo quindi la possibilità di depositare materiale combustibile, sempre nei limiti consentiti dal volume esistente e senza modificare la destinazione d'uso primaria (autorimessa). Tuttavia, per fruire di questa possibilità necessita che l'autorimessa sia rispondente in toto alla relativa normativa.

Quindi, in merito alle caratteristiche del materiale in deposito, ad esclusione dei divieti sopra indicati (fluidi infiammabili), in un autorimessa (o singolo box) oltre alle auto e motoveicoli possono essere depositati:

-materiali non combustibili o difficilmente combustibili (biciclette, scaffalatura metalliche, attrezzi, sci e scarponi, vasellame ecc.);

-materiali combustibili (legna da ardere, arredi, pneumatici, carta e libri in scatole e scatoloni, abbigliamento e calzature ecc.) per una quantità massima di 200-350 kg in base alla grandezza dell'autovettura.

Tale limite deve essere valutato tenendo conto del carico di incendio massimo previsto dalla normativa (900 Mj/m²), concentrato se in singolo box, da cui deve essere sottratto il carico di incendio dovuto ai veicoli in parcheggio, variabile da 6000 Mj a 12000 Mj in base alle dimensioni dell'autoveicolo.

(Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Tecnici24”, 18 novembre 2019)

■ Pareti non portanti vetrate: prove di resistenza al fuoco

Recepita anche in lingua italiana la EN 15254-4 (“UNI EN 15254-4:2019 “Applicazione estesa dei risultati da prove di resistenza al fuoco - Pareti non portanti - Parte 4: Costruzioni vetrate”), che fornisce una guida e definisce i procedimenti relativamente alla variazione dei parametri associati a elementi vetrati resistenti al fuoco sottoposti a prova secondo la UNI EN 1364-1 e classificati secondo la UNI EN 13501-2. L'applicazione estesa di elementi vetrati resistenti al fuoco è basata su evidenze di prova.

La norma si applica solo a elementi vetrati resistenti al fuoco installati verticalmente; non si applica a porte e finestre apribili secondo la EN 1634-1 e non si applica a facciate continue - configurazione totale o facciate continue - configurazione parziale secondo le EN 1364-3 e EN 1364-4. I gruppi di blocchi di vetro e le unità per pavimentazioni e il vetro profilato come definiti nelle EN 1051-1 e EN 572-7 sono esclusi.

L'applicazione estesa è una previsione della resistenza al fuoco di elementi vetrati. Può essere basata su un'interpolazione tra o un'estrapolazione da dati di prova. La considerazione fondamentale deve essere che l'elemento vetrato resistente al fuoco dopo l'estensione raggiungerebbe la prestazione al fuoco richiesta se fosse sottoposto a prova secondo la EN 1364-1.

Gli elementi vetrati resistenti al fuoco funzionano come un sistema integrale in cui i singoli componenti (vetro, materiali del sistema di vetratura e sistema di intelaiatura) sono combinati in modo tale da essere efficaci nel soddisfare i criteri di resistenza al fuoco definiti. Tuttavia, nel documento gli elementi vetrati resistenti al fuoco sono caratterizzati separatamente come sistema di vetratura e sistema di intelaiatura.

(Il Sole 24 ORE – Estratto da “Tecnici24”, 14 novembre 2019)

■ Incendi, soltanto il 46% delle case è assicurato

Gli italiani sono un popolo che si preoccupa molto ma poi non si ricorda di stipulare la polizza contro gli incendi. Se infatti continuano a essere pubblicati studi sulle preoccupazioni sanitarie, previdenziali e ambientali (si veda l'altro articolo in pagina), guardando alla diffusione di polizze si scopre che manca ancora il concetto di prevenzione del rischio sui beni più esposti. L'ennesima conferma arriva dall'ultimo focus di Ania sulle protezioni delle abitazioni dagli incendi e dalle catastrofi naturali delle abitazioni civili.

Nel Paese in cui l'80% dei nuclei familiari possiede un immobile e dove il mattone rappresenta, per la maggior parte delle famiglie, la forma più rilevante di investimento, solo il 46% delle unità abitative è coperto da una polizza assicurativa contro l'incendio e, quasi in un caso su cinque, si tratta di coperture obbligatorie collegate al mutuo utilizzato per acquistare la casa e a favore della banca che ha concesso il prestito.

La carenza di garanzie assicurative è ancora più marcata in alcune regioni del Sud Italia, dove la percentuale di chi si assicura scende drasticamente tra il 10% e il 20%.

Inoltre lo studio precisa che, nonostante il 75% delle abitazioni sia esposto a un rischio significativo di calamità naturali, poco più del 3% delle stesse viene protetto da una polizza contro questi eventi. Resta un valore molto contenuto ma che negli ultimi anni è costantemente cresciuto (era praticamente nullo appena dieci anni fa). A questo effetto positivo ha contribuito anche la norma che, a decorrere dal 2018, ha previsto sia l'esenzione dell'imposta fiscale sui premi per le assicurazioni contro gli eventi calamitosi, sia la detrazione al 19% di tali premi ai fini Irpef. L'analisi Ania ha censito 9,7 milioni di polizze attive al 31 marzo 2019 (in aumento del 7,1% rispetto alla precedente rilevazione del marzo 2018) e del 12,1%, se confrontato con settembre 2016. A fronte di queste polizze risultavano somme assicurate pari a 3.640 miliardi di euro, valore in aumento dell'8% rispetto al 2018 e del 9% rispetto al 2016.

(Il Sole 24 ORE – Estratto da "Plus24", 9 novembre 2019)

■ **Prevenzione incendi, in vigore la revisione del codice: le 20 novità più importanti operative dal 1° novembre**

Dai nuovi termini alle nuove tariffe VVff (più elevate), dalla pendenza delle rampe alle soluzioni per la resistenza, alle vie di esodo. Guida per i progettisti

Dopo quattro anni di "rodaggio", si avvia concretamente la "macchina" della nuova normativa di prevenzione incendi. Normativa che ha aggiornato il tradizionale metodo prescrittivo, introdotto maggiore flessibilità progettuale e valorizzato l'approccio prestazionale. Maturati i tempi, il cosiddetto «Codice di prevenzione incendi» (Dm 3 agosto 2015) dallo scorso 20 ottobre è diventato cogente per le attività cosiddette «soggette e non normate» (ben 42 delle 80 attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco), che vengono così indirizzate verso una metodologia unica, aderente agli standard internazionali.

È su questa transizione che si innesta il decreto del ministero dell'Interno del 18 ottobre 2019, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 31 ottobre e in vigore dal 1° novembre, che riscrive gran parte del Codice. Si concretizza un cambio di passo importante, prima con l'introduzione dell'obbligo di utilizzo della "nuova" normativa per le 42 attività del Dpr 151 del 2011 e poi con l'affinamento – derivante dai quattro anni di utilizzo volontario – delle regole comuni a tutte le attività rientranti nella sfera d'azione del Codice.

Il Dm 18 ottobre 2019 di fatto revisiona gran parte del cosiddetto «Codice di prevenzione incendi». Le modifiche riguardano in particolare la Regola tecnica orizzontale (Rto), le Regole tecniche verticali (Rtv) relative alle aree a rischio specifico, alle valutazioni Atex e ai vani degli ascensori, e, infine, la sezione contenente la metodologia per l'ingegneria della sicurezza antincendio (capitolo "metodi").

Testo più chiaro con l'aggiunta di note esplicative

Le modifiche apportate sono servite, tra l'altro, a rendere il testo più chiaro. Alcune correzioni erano necessarie per sciogliere dubbi interpretativi e per ovviare ad errori. Alcune incidono sulla progettazione e sui relativi esiti, altre ancora facilitano la comprensione del testo (sono stati aggiunti molti esempi e note esplicative).

Tariffe maggiorate per i servizi dei vigili del fuoco

Il Dm 18 ottobre 2019 incide anche sugli importi dei servizi dei Vigili del Fuoco nell'ambito della prevenzione incendi. Sia che si utilizzino soluzioni alternative sia in caso di modifica dei livelli di prestazione, l'importo da corrispondere ai Vigili del Fuoco, in sede di valutazione dei progetti, va calcolato secondo quanto disposto dal Dm 9 maggio 2007 per i progetti redatti secondo l'approccio ingegneristico. Lo stesso vale per le soluzioni in deroga, per le quali il corrispettivo dovuto ai Vigili del Fuoco si determina in base a quanto stabilito dalle direttive del 2007 per l'attuazione dell'approccio ingegneristico.

Nuove parole: «gestione della folla» e «sovraffollamento localizzato»

Ampiamente modificato il capitolo delle definizioni. Tra i termini di nuova introduzione vi sono quelli di «gestione della folla» o «crowd management» e «sovraffollamento localizzato» o «crowd crush», che fanno riferimento rispettivamente al movimento ordinato della folla e al rischio di schiacciamento degli occupanti in caso di esodo. Il concetto di «crowd management» si lega ad uno studio in corso. Come anticipato dal capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, Fabio Dattilo, nell'intervista esclusiva Edilizia e Territorio, è in fase di studio infatti una linea guida su questo tema, sollecitata dai tragici fatti di piazza San Carlo a Torino.

Più flessibilità con il concetto di «ambito»

Nuova anche la definizione di «ambito», inteso come una porzione di spazio (può riferirsi all'intera attività o a parte di essa) con caratteristiche o qualità omogenee in riferimento a determinate misure. Per guidare il progettista nella determinazione di soluzioni relative alle diverse misure che compongono la strategia antincendio, il testo emendato fa spesso riferimento a questo concetto piuttosto che a quello di compartimento. Uno spostamento di termini che ha come conseguenza una maggiore flessibilità progettuale.

Modificato il termine «luogo sicuro»

Alcuni termini vengono modificati. È il caso, ad esempio, della definizione di «luogo sicuro», che non fa più riferimento all'assenza di pericoli per gli occupanti, bensì al rischio incendio: permanentemente trascurabile per il «luogo sicuro» e temporaneamente trascurabile per il «luogo sicuro temporaneo».

Le norme tecniche sono volontarie

Alcune modifiche hanno l'obiettivo di rafforzare il concetto (come richiesto dall'Europa) di uso non obbligatorio della normazione volontaria.

Il nuovo concetto di impianto a disponibilità superiore

Ha ripercussioni progettuali l'introduzione del concetto di impianto o sistema a disponibilità superiore, che permette di progettare impianti con un livello di disponibilità più elevato rispetto a quello minimo previsto dalle norme di riferimento. Il nuovo termine – spiega Marco Di Felice, rappresentante degli ingegneri alle sedute del Ccts e membro del gruppo di lavoro «Sicurezza» del Cni - «consente di

considerare una misura "sempre disponibile". Ad esempio, fino ad oggi non era possibile tener conto del contributo della protezione attiva nella valutazione analitica della resistenza al fuoco delle strutture, perché (a vantaggio di sicurezza) si ipotizzava che l'impianto sprinkler potesse fallire. Ora invece, realizzando un impianto di estinzione automatica ad elevata affidabilità, con un programma manutentivo in grado di gestire gli "stati degradati" sarà possibile applicare il taglio della curva di potenza termica nello scenario d'incendio reale» (...).

Pendenza delle rampe: abbattuto il vincolo dell'8%

I valori delle tolleranze ammissibili, stabiliti per le lunghezze (2 e 5 per cento), si applicano anche alle misure lineari che concorrono alla determinazione della pendenza delle rampe. Ai fini dell'esodo non devono essere considerate le rampe con pendenza superiore non più all'8 per cento, ma al 20 per cento. Come spiega la nota inserita nel testo: «Le rampe con pendenza superiore al 5% sono considerate vie di esodo verticali. In generale gli occupanti con disabilità motorie non possono percorrere autonomamente rampe di pendenza superiore all'8 per cento. Rampe con pendenza superiore al 12% dovrebbero essere impiegate per l'esodo solo eccezionalmente».

La progettazione come processo iterativo

L'impianto del Codice, basato sulla determinazione dei livelli di prestazione e delle soluzioni conformi, oppure alternative o in deroga, non cambia. Viene però specificato che la progettazione segue un processo iterativo: si stabilisce dal principio lo scopo della progettazione e, una volta completati tutti gli step stabiliti dal Codice, se il risultato non soddisfa lo scopo prefissato, allora vanno ripetuti i passaggi che conducono alla definizione delle soluzioni progettuali. Il nuovo testo, inoltre, dettaglia ulteriormente i contenuti della valutazione del rischio d'incendio.

Livelli di prestazione: dimostrazione necessaria se vengono abbassati

Resta per il professionista la possibilità (per le attività con valutazione del progetto) di attribuire alle misure antincendio livelli di prestazione differenti rispetto a quelli proposti dal Codice. Tuttavia, l'obbligo di dimostrare il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza (attraverso l'applicazione di norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali, soluzioni che prevedono tecnologie o prodotti innovativi, attraverso prove sperimentali o mediante l'Ingegneria della sicurezza antincendio), viene aggiunto con il nuovo Dm, vale solo se i livelli attribuiti sono inferiori rispetto a quelli fissati dal Codice.

Prove sperimentali anche per verificare le soluzioni alternative

Per verificare che le soluzioni alternative raggiungano il collegato livello di prestazione e per l'attribuzione di livelli di prestazione diversi da quelli indicati dal Codice, viene introdotta la possibilità di far ricorso anche a prove sperimentali. Queste devono essere eseguite da un professionista antincendio (iscritto nelle liste di esperti tenute dal ministero dell'Interno) e vanno condotte secondo protocolli standardizzati oppure condivisi con la direzione centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica del Corpo dei Vigili del Fuoco.

Novità per la velocità caratteristica prevalente di crescita dell'incendio

Viene eliminato l'obbligo, per le attività soggette e senza valutazione del progetto, di dover far riferimento necessariamente ai valori della velocità caratteristica prevalente di crescita dell'incendio definiti dal Codice. Per selezionare il valore t_a – viene inoltre specificato – si può anche far ricorso a

«dati pubblicati da fonti autorevoli e condivise» o «alla determinazione diretta della curva Rhr (Rate of heat release) relativa ai combustibili effettivamente presenti».

Cambia la tabella per la determinazione della velocità caratteristica prevalente di crescita dell'incendio (da), funzionale alla determinazione del rischio vita. Nello specifico, i criteri necessari per classificare da vengono modificati introducendo riferimenti al carico di incendio specifico, all'altezza di impilamento dei materiali e alle classi di pericolo definite dalla norma Uni En 12845 per processi e depositi. Quanto al rischio ambiente, vengono dettagliati i fattori da tenere in considerazione per valutarlo correttamente.

Resistenza al fuoco: soluzioni alternative studiate su parti di struttura o sull'intero sistema strutturale

In merito ai criteri di progettazione strutturale in caso di incendio, viene affermato il principio secondo cui «le soluzioni conformi possono essere adottate con riferimento alla capacità portante propria di elementi strutturali singoli, mentre le soluzioni alternative devono essere studiate facendo riferimento alla capacità portante di porzioni di struttura o dell'intero sistema strutturale, a meno di verificare a priori che, per la particolare struttura in oggetto, l'effetto delle deformazioni ed espansioni dovute ai cambiamenti di temperatura sia trascurabile». Viene inoltre specificato nel dettaglio, e con l'ausilio di esempi, come calcolare il carico di incendio specifico nel caso di compartimento multipiano.

Compartimento multipiano per più profili di rischio vita

Vengono ampliate le possibilità di far ricorso al compartimento multipiano, ora possibile per più valori di rischio vita. Inoltre, per alcuni profili di rischio vita, e raggiungendo il livello IV di prestazione per le misure «controllo dell'incendio» e «rivelazione e allarme», è possibile inserire in un unico compartimento multipiano i piani a quota compresa tra 12 e 32 metri. Il dislivello tra i piani inseriti nel compartimento multipiano non deve, però, superare i 7 metri.

Tornelli consentiti lungo le vie d'esodo

Tante le modifiche che riguardano la progettazione delle vie d'esodo. A determinate condizioni, è consentito installare, lungo le vie di esodo, i tornelli e i varchi automatici per il controllo degli accessi. I tornelli e i relativi sistemi ed accessori di azionamento devono però essere inseriti nella progettazione della Gsa (Gestione della sicurezza antincendio). La possibilità di far ricorso al corridoio cieco viene anche relazionata al massimo affollamento degli ambiti da esso serviti. Viene inoltre pressoché generalizzato l'obbligo di prevedere almeno due vie d'esodo indipendenti. Quanto all'esodo per fasi, viene affermato che «tutti i piani dell'attività per cui si applica l'esodo per fasi devono essere serviti da almeno due vie d'esodo indipendenti». Sono stati inoltre modificati, in funzione del numero di occupanti, i requisiti delle porte ad apertura manuale installate lungo le vie di esodo. Nuove indicazioni riguardano il calcolo della larghezza minima di scale e marciapiedi mobili d'esodo, che – viene precisato – devono rispettare i requisiti di salute e sicurezza previsti dalla direttiva 2006/42/Ce.

Attenzione all'esodo di attività all'aperto

Riguardo alla verifica della lunghezza d'esodo, viene introdotta la possibilità di non considerare nel calcolo le vie di esodo verticali con caratteristiche di filtro e le vie di esodo esterne. Sottoposto all'attenzione del progettista il rischio di sovraffollamento localizzato in caso di esodo. Viene introdotto, inoltre, un nuovo paragrafo dedicato all'esodo per le attività all'aperto.

Estintori, cambiano i riferimenti per il calcolo

Il calcolo per determinare il numero di estintori di classe A da installare in un'attività non si basa più sul prodotto tra capacità estinguente minima e metri quadri, bensì sulla massima distanza di raggiungimento degli estintori differenziata dalla norma in base ai profili di rischio vita. Anche per gli estintori di classe B viene abbandonato il riferimento ai metri quadri, in questo caso il calcolo si basa sulla quantità di liquido infiammabile stoccato o in lavorazione. Quanto alla progettazione delle reti di idranti, viene chiaramente affermato che quelle progettate, installate ed esercite secondo la norma Uni 10779 sono considerate come soluzioni conformi.

Gli "Svof" in alternativa alle aperture di smaltimento fumo e calore

Per il controllo dei fumi e del calore vengono presi in considerazione i Sistemi di ventilazione orizzontale forzata (Svof). Più nel dettaglio, si tratta di sistemi o impianti destinati ad assicurare, in caso di incendio, lo smaltimento meccanico controllato dei fumi e dei gas caldi. Possono essere utilizzati al posto delle aperture di smaltimento di fumo e calore di emergenza, in particolare in attività complesse dove è necessario garantire la sicurezza delle squadre di soccorso creando una via d'accesso libera da fumi e calore. Questi sistemi potrebbero essere usati soprattutto nelle autorimesse.

Più attenzione per i percorsi dei soccorritori

Vengono introdotte le definizioni di «piano di accesso» (piano del luogo esterno da cui i soccorritori accedono all'edificio) e di «percorso di accesso» ai piani dell'edificio da parte dei soccorritori. È a questi concetti che si fa riferimento per assicurare, nelle attività per cui è richiesto il massimo livello di prestazione in merito all'operatività antincendio, l'accessibilità protetta per i Vigili del Fuoco. Per le soluzioni conformi al livello IV di prestazione viene aggiunto l'obbligo di avere almeno una scala d'esodo che conduca al piano di copertura nei casi in cui la massima quota dei piani sia maggiore di 54 metri. Inoltre, le porzioni delle vie di esodo che servono anche ai soccorritori per raggiungere i diversi piani, rispetto a quanto calcolato ai fini dell'esodo, devono avere una larghezza maggiorata di 500 mm. Vengono inoltre introdotti le misure per l'accostabilità dell'autoscala ai diversi piani e i requisiti minimi per l'accesso dei mezzi di soccorso (larghezza, altezza libera, raggio di volta, pendenza e resistenza al carico), gli stessi contenuti nelle normative di stampo tradizionale.

Atex: aggiunti tre principi

Per quanto riguarda le Regole tecniche verticali (Rtv), si segnalano alcune modifiche relative al capitolo relativo alle aree a rischio per atmosfere esplosive. In particolare, la Rtv viene integrata con tre principi: Viene affermato che «ove non fosse possibile prevenire la formazione di atmosfere esplosive o eliminare le sorgenti d'accensione, dovrebbe essere ridotta la probabilità di contemporanea presenza di atmosfere esplosive e sorgenti di accensione per quanto ragionevolmente praticabile od ottenibile, secondo gli approcci "Alarp" (as low as reasonably practicable) o "Alara" (as low as reasonably achievable)». Viene inoltre aggiunto che «in generale, il livello di protezione contro le esplosioni è considerato adeguato quando si deve verificare il fallimento di tre mezzi di protezione indipendenti affinché un'atmosfera esplosiva possa essere innescata da una sorgente di accensione efficace». Infine: «Le attività con presenza di rischio derivante da atmosfere esplosive devono disporre della documentazione tecnica attestante l'idoneità dei prodotti ed impianti installati per lo specifico uso nel luogo di impiego, in conformità anche del gruppo e della categoria, nonché di tutte le indicazioni fornite dal fabbricante e necessarie per il funzionamento sicuro degli stessi».

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano Edilizia e Territorio”, 6 novembre 2019)

■ Prevenzione incendi, approvate le norme «verticali» su asili nido e autorimesse

Via libera ieri da parte del Comitato tecnico-scientifico. Ora il passaggio a Bruxelles per la notifica

È stata approvata definitivamente ieri (16 ottobre) nella riunione del Comitato tecnico scientifico per la prevenzione incendi (Ccts) la Regola tecnica verticale (Rtv) per gli asili nido che confluirà nel Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015). Riceve il via libera dall'organo consultivo e propositivo dei Vigili del Fuoco anche la nuova regola tecnica sulle autorimesse che andrà a sostituire l'omologa Rtv del Codice approvata con decreto del ministero dell'Interno del 21 febbraio 2017. In particolare, la nuova norma sulle autorimesse assume un valore importante, giacché, come ha anticipato dal capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, Fabio Dattilo, nell'intervista esclusiva a Edilizia e Territorio, l'intenzione è di farla diventare obbligatoria entro un anno.

18

Entrambe le norme vanno ora notificate alla Commissione Ue per adempiere ai consuetudinari obblighi di informazione. Rimarranno a Bruxelles tre mesi o il doppio nel caso dovessero emergere osservazioni (è successo raramente). Non appena in vigore, e fino all'operatività di eventuali Dm che disporranno diversamente, le due norme saranno facoltative e alternative alle "vecchie" regole (Dm 16 luglio 2014 per gli asili nido e Dm 1 febbraio 1986 per le autorimesse). Per entrambe le nuove Rtv, la strategia antincendio, comprensiva di tutte le misure di prevenzione, di protezione e gestionali, va costruita anche attraverso eventuali altre Rtv applicabili e mediante la corposa Regola tecnica orizzontale (Rto). La Rto, va ricordato, è in fase di revisione: l'11 ottobre è scaduto il periodo di standstill in Commissione Ue e si attende la pubblicazione del Dm e dell'allegato tecnico in Gazzetta ufficiale. (...)

Per le Rtv su autorimesse e nidi varrà quanto stabilito dal campo di applicazione del Codice: le norme potranno applicarsi sia alle attività di nuova realizzazione sia in caso di ampliamenti o modifiche, a condizione che le misure di sicurezza antincendio relative alla parte dell'attività non interessata dalle modifiche, siano compatibili con gli interventi da realizzare. In caso contrario, o ci si affida alle norme pre-Codice oppure le nuove Rtv vanno applicate non solo alla porzione interessata dai lavori di modifica o di ampliamento, bensì all'intera attività. Gli asili nido che applicano il piano di adeguamento in fasi, in quanto già esistenti al 28 agosto 2014 (data di entrata in vigore del Dm 16 luglio 2014), devono necessariamente far riferimento alla Rtv del 2014, in quanto il piano di adeguamento in fasi è costruito sui contenuti di quella norma.

Asili nido: impianti di rivelazione automatica sempre obbligatori e ammessa la protezione con i soli estintori per attività a minor rischio

La regola tecnica si applica agli asili nido con più di 30 occupanti. Le misure che compongono la strategia antincendio sono determinate in base alla massima quota dei piani e alla presenza di eventuali aree a maggior rischio, come i depositi e i locali destinati al lavaggio della biancheria. Quanto all'esodo, una facilitazione è introdotta consentendo di avere, per ciascuna delle aree destinate principalmente ai bambini e gli spazi comuni, corridoi ciechi di lunghezza fino a 20 metri, a condizione che l'affollamento degli ambiti serviti non sia superiore a 50 occupanti.

Nei nidi soggetti a controllo viene consentita la protezione di base (attuata con i soli estintori) solo in caso di altezze (massima quota dei piani) fino a 12 metri, purché il numero di occupanti sia inferiore a cento e non vi siano aree non ricomprese nella classificazione predisposta dalla norma (aree Tz), per le quali le scelte sono demandate alla valutazione dei rischi. In tutti gli altri casi è da prevedere una rete

di idranti, preferendo i naspi per la protezione interna, come raccomandato nella Rto. Ai fini dell'applicazione della Uni 10779, vengono fissati i seguenti parametri minimi di progettazione: protezione interna, livello di pericolosità 1 e alimentazione singola secondo la norma En 12845.

È sempre richiesta l'installazione di impianti di rivelazione automatica estesi all'intera attività. Inoltre, tutto il personale addetto all'attività deve ricevere formazione antincendio specifica. Fino a 50 occupanti, almeno quattro addetti devono essere in possesso di specifico attestato di idoneità tecnica. In caso di più di 50 occupanti, la necessità di un numero superiore di addetti in possesso di attestato di idoneità tecnica è frutto di specifica valutazione del rischio. La frequenza delle prove di attuazione del piano di emergenza viene fissata in almeno tre simulazioni all'anno, con la prima prova da effettuare entro due mesi dall'apertura dell'anno scolastico.

Autorimesse: niente più distinzione tra pubblico e privato, semplificazione per le valutazioni Atex e nuova formula per il raggio di influenza

Con la nuova Rtv, ai fini della messa a punto della strategia antincendio, non vale più la distinzione tra autorimesse pubbliche e private. La classificazione delle attività avviene non solo in base alla quota dei piani e alla superficie, ma anche in base alle caratteristiche prevalenti degli occupanti (docc). In pratica, se gli occupanti hanno familiarità con l'edificio, le misure possono essere meno gravose. Sempre in riferimento alla classificazione dell'autorimessa, viene introdotta un'importante semplificazione: non si fa più riferimento alla quota del fabbricato, ma ai soli piani destinati ad autorimessa. Un'altra semplificazione riguarda le valutazioni Atex: se con l'attuale Rtv è possibile tralasciare tale valutazione al verificarsi di determinate condizioni, la nuova Rtv stabilisce che è ammesso omettere le valutazioni relative alle aree a rischio per atmosfere esplosive nelle autorimesse progettate e gestite seguendo i dettami in essa contenuti.

Relativamente alla verifica dell'uniforme distribuzione delle aperture di smaltimento nelle autorimesse, viene inoltre introdotta una formula (ideata e voluta dal Gruppo di Lavoro Sicurezza del Cni) che permette di incrementare il raggio di influenza (Roffset) in presenza di aperture di smaltimento permanentemente aperte e in caso di altezze dei locali non inferiori a 3,5 metri (l'incremento di Roffset è proporzionale all'altezza dei locali stessi). Per alcune misure, come la resistenza al fuoco e la reazione al fuoco, vengono meno le prescrizioni specifiche per gli autosilo. Diventano meno gravose le condizioni che obbligano a inserire i depositi di materiale combustibile (con carico di incendio specifico fino a 300 MJ/mq e superficie lorda fino a 25 mq) in compartimenti distinti. Diventano molto più dettagliate le caratteristiche minime delle comunicazioni tra compartimenti, comprese quelle verso compartimenti di altre attività. Cambiano anche alcune prescrizioni relative alla gestione della sicurezza antincendio. Viene, ad esempio, introdotto il divieto di parcheggio nelle autorimesse di veicoli che trasportano sostanze pericolose, a meno che non vi sia una specifica valutazione del rischio incendio. Rispetto all'attuale Rtv, viene aggiunto il divieto di parcheggio per i veicoli non in regola con gli obblighi di revisione periodica, «a meno che non siano provvisti di quantitativi limitati di carburante».

Sul fronte del controllo antincendio, cambiano i livelli di prestazione, stabiliti in funzione delle caratteristiche prevalenti degli occupanti, delle altezze e delle superfici. In particolare, per quote dei piani comprese tra meno uno e più sei metri, le misure da attuare diventano meno gravose: ad esempio, nel caso di autorimessa aperta contenuta entro i 5 mila metri quadri, in presenza di occupanti che abbiano familiarità con l'attività, è possibile prevedere la sola protezione di base, attuata, cioè,

mediante i soli estintori, seguendo quanto indicato nella Rto. Inoltre, nuove prescrizioni sono inserite per la sicurezza dei monta auto. In presenza di monta auto con occupanti a bordo il sistema di esodo deve essere definito impiegando la progettazione prestazionale del capitolo "Metodi" della Rto. (Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano Edilizia e Territorio", 17 ottobre 2019)

■ **Prevenzione incendi: dal 20 ottobre basta con i «progetti fantasiosi» per 42 attività produttive**

Intervista al capo del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco sulla semplificazione in arrivo: «Con le norme prestazionali risparmio sui costi, senza sconti sulla sicurezza»

Dal 20 ottobre, per effetto del Dm 12 aprile 2019, il Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015) da facoltativo diventa cogente per 42 delle 80 attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi. Significa che sarà obbligatorio osservarlo per gran parte delle cosiddette attività «soggette e non normate», ossia inserite nell'elenco delle attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco (l'elenco è allegato al Dpr 151 del 2011) e prive di regola tecnica verticale. Si tratta di un importante cambiamento che riguarda prevalentemente fabbriche, officine, depositi, impianti di diverso tipo, attività per le quali attualmente valgono i cosiddetti «criteri tecnici di prevenzione incendi».

L'effetto di tale obbligo - sottolinea l'ingegnere Fabio Dattilo, capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco - è l'eliminazione non del cosiddetto «doppio binario», ma di «più binari», ossia di «mille pensieri» legati alle "disuniformità" di applicazione dei criteri di prevenzione incendi. Applicazione che attualmente - per le attività soggette e non normate - varia «non solo da una provincia ad un'altra, ma anche nell'ambito della stessa provincia, da un funzionario all'altro», afferma Dattilo.

L'espressione "doppio binario" - va precisato - fa riferimento alla possibilità, legata al carattere finora interamente facoltativo del Codice, che il professionista ha di scegliere tra due "strade" alternative, che consistono o nell'applicazione di norme tradizionali e criteri pre-Codice o nell'adesione ai metodi previsti dal Dm 3 agosto 2015. Dattilo - a capo dei Vigili del Fuoco dal 1° dicembre 2018 - anticipa, inoltre, quali saranno i contenuti del piano di adeguamento in fasi per le scuole, previsto dalla recente legge 81 del 2019. Condivide, inoltre, i ragionamenti alla base dello studio di una linea guida sulla gestione della folla, derivanti dai drammatici fatti di piazza San Carlo a Torino del 3 giugno 2017. In dirittura di arrivo anche la revisione della Regola tecnica orizzontale (Rto) del Codice, contenente le misure comuni a tutte le attività rientranti nel campo di applicazione del Dm 3 agosto 2015.

Ingegnere, a quasi quattro anni dall'entrata in vigore del decreto 3 agosto 2015, qual è il bilancio in merito all'efficacia e all'utilizzo di queste norme?

Una piccola premessa storica. Il Codice nasce perché in Europa ci chiedono di levare un po' di "burocrazia", e quindi di introdurre una reale semplificazione. La semplificazione si declina in due modi: una semplificazione che vuol dire meno carte e più sostanza, quindi vuol dire lavorare sui procedimenti amministrativi affinché questi siano più veloci, più snelli.

È quello che ha fatto il Dpr 151 del 2011

Esatto. Quando ero a capo della Prevenzione (della direzione centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica, nda) ho riscritto le normative, ereditando, su spinta anche del ministero della Semplificazione, ciò che serviva all'introduzione della Scia nei procedimenti dei Vigili del Fuoco. Ed è nato il Dpr 151. È evidente però che accanto a un processo che deriva da una semplificazione normativa vera e propria, burocratica, bisogna far crescere una semplificazione regolatoria, perché le regole tecniche dei Vigili del

Fuoco, dove ci sono, sono datate anche 1934, per passare al 1951, per passare alle regole più recenti, ma tante sono vecchie: ad esempio quelle per le autorimesse sono del 1986, ma sono una riscrittura di quelle del 1934. Le regole delle scuole sono del '92 e così via. Oggi c'è un gap tra lo sviluppo tecnologico e quelle norme. E allora ci mettemmo a tavolino per capire come semplificare le regole tecniche, quindi una semplificazione regolatoria, e venne fuori il decreto del 3 agosto 2015, che ha avuto anche da noi un processo di metabolizzazione non ancora concluso, perché è un cambio di passo.

Vale a dire?

Cioè, se coloro che vanno a fare i controlli sono abituati ad avere una regoletta semplice, da ragioniere la chiamo io, e quindi a non essere costretti a capire la ratio delle norme, è evidente che il controllo avverrà da ragioniere. Chi invece fa l'ingegnere tende a capire la ratio di una norma prescrittiva e a cogliere il fine della norma, anche attraverso percorsi che possono essere diversi. Cosa che peraltro noi abbiamo già introdotto con l'istituto della deroga, che è rimasto sempre in piedi.

Aggiungo che nei cahiers de doléance delle categorie produttive, la prima questione è la "disuniformità" dell'indirizzo di prevenzione incendi tra le varie città. Questo vale soprattutto per quelle attività che le regole di prevenzione incendi non ce le hanno, come le attività artigianali, le attività industriali, le falegnamerie e così via, che sono il tessuto connettivo principale di una struttura che produce.

Con quale risultato?

Che l'applicazione dei cosiddetti sistemi esperti, ovvero dei criteri di prevenzione incendi, da personaggio a personaggio che controlla, può modificare il risultato finale. E questo vale non solo da una provincia ad un'altra, ma anche nell'ambito della stessa provincia, da un funzionario all'altro. Per cui lo stesso progetto magari in Veneto viene approvato e in Piemonte no. Lo stesso identico progetto ha dieci prescrizioni in Lombardia e nessuna in Calabria. Questo ci ha spinto a scrivere un Codice. Forse la parola Codice è troppo ambiziosa, ma è un testo piuttosto unico che riesce a far giocare l'amministrazione dello Stato con le carte scoperte, nel senso che queste sono le regole, tu le rispetti, utilizzi la Scia, e domani apri l'attività.

Quindi queste differenze territoriali, e non solo, si appianeranno con l'obbligatorietà del Codice?

Adesso cos'è successo: da questo mese di ottobre (dal 20 ottobre 2019, ndr) il decreto del 3 agosto 2015, dopo la fase di "rodaggio", diventa obbligatorio per le attività «soggette non normate» e l'ambizione futura è di renderlo obbligatorio mandando in pensione via via le regole tecniche, cosiddette verticali, più vecchie. Per cui, ad esempio, sarebbe mia intenzione - poi ovviamente abbiamo un Comitato centrale tecnico scientifico - mandare in pensione presto le norme sulle autorimesse.

Quindi per le autorimesse la norma prestazionale soppianderà quella prescrittiva?

Non è prestazionale, è figlia del Codice. Anche qui, sfatiamo: il Codice prevede anche soluzioni prestazionali, ma la gran parte del Codice, con le soluzioni tecniche cosiddette conformi, è un "prescrittivo evoluto". Un prescrittivo con delle soluzioni a ventaglio. La parte prestazionale è solo l'ultimo annesso al Codice: quello "M" dei "Metodi". Detto ciò, abbiamo eliminato più binari, perché ora non c'è un "doppio binario": da una parte c'è il Codice, dall'altra, come le ho detto, per le attività non normate ci sono mille pensieri. Adesso c'è lo stesso Codice in tutta Italia. Vi è però un gap: bisogna averlo studiato.

A questo proposito c'è un sondaggio appena condotto dal Cni che ha messo in evidenza un dato: in circa quattro anni avrebbe utilizzato il Codice il 22,9% degli ingegneri professionisti antincendio

Questo è lusinghiero in uno Stato in cui se non rendi obbligatorie le cose... Il tema vero è un altro: se le prescrizioni di sicurezza danno valore alla sicurezza allora abbiamo investito bene i nostri soldi. Con il Codice questo sillogismo c'è perché il Codice parte dalla valutazione dei rischi e quindi ho un metro per misurare se li ho abbattuti. La norma iper-prescrittiva, modello vecchio, e le convinzioni di ciascuno di noi, invece, non danno la possibilità di misurare il valore aggiunto, quindi significa che se a parità di investimento ottengo un delta maggiore di sicurezza, ho fatto bingo: ho centrato l'obiettivo.

E questo il Codice in che misura riesce a farlo?

Io l'ho sperimentato in tanti casi. Per le scuole, ad esempio, si risparmierebbe rispetto alle norme prescrittive vecchie.

Nelle nuove costruzioni o nell'adeguamento dell'esistente?

Non c'è differenza. Noi l'abbiamo utilizzato (il riferimento è sempre al Codice, nda) in provincia di Treviso, abbiamo fatto dei conti sul vecchio e sul nuovo e abbiamo visto, intersecando, che con gli stessi soldi si mettono a posto tre scuole anziché due. Questo è un grande vantaggio. Non dico che c'è un risparmio, ma arrivo prima a mettere in ordine le scuole a parità di sicurezza, perché non c'è uno sconto sulla sicurezza, ma c'è un modo di vedere la sicurezza secondo le regole internazionali più recenti, perché il Codice questo vuole rappresentare. Quello che le dico è il segnale politico: ora che il Codice diventa obbligatorio, per quelle attività (quelle per cui scatta l'obbligo di utilizzo del Codice, nda) non si può più presentare un progetto, come dire, "fantasioso", ma va fatto attraverso l'utilizzo del Codice.

Tornando a quel dato del 22,9%, relativamente all'uso del Codice tra gli ingegneri, si può pensare che tale percentuale possa essere notevolmente più bassa nelle altre categorie professionali

No, è uguale, perché la rete delle professioni ha lavorato molto bene: ingegneri, geometri, periti e architetti hanno fatto un gruppo di lavoro e dato vita a un osservatorio continuo su questo andamento, perché è evidente che la preoccupazione poteva essere diversa, poi le resistenze possono essere diverse. Ci sono anche le resistenze interne, ma le resistenze interne le stiamo vincendo attraverso corsi che l'Isa (l'Istituto superiore antincendi, nda) sta erogando ai nostri funzionari.

Forse per i professionisti è mancato un adeguato piano di formazione.

Questo non dipende da noi, nelle regioni in cui questo è stato fatto, segnatamente in Veneto, in Lombardia, in Piemonte, questo dato è molto diverso, perché si è investito molto nella formazione. È evidente che se io applico il Codice per la prima volta e non l'ho studiato, non ho frequentato un corso, non ho capito la ratio, diventa difficile. Quello che sento dire da molti professionisti, è che dopo aver avuto un'opportunità in cui l'hanno utilizzato, non tornano più indietro perché ne trovano vantaggio. Le dico di più: insegno all'Università di Padova, a Ingegneria della Sicurezza, e per mia scelta non ho voluto insegnare le vecchie regole, ma il Codice, e per i laureati è così naturale applicarlo dopo l'Università.

Tornando alla transizione a cui ha accennato, che dovrebbe portare ad estendere ancora l'obbligatorietà del Codice, che tempi potrebbe avere?

Io ho detto che partirei dalle autorimesse perché abbiamo un dato incontrovertibile: dal 1986 le deroghe sulle autorimesse sono una delle materie preferite dai Comitati tecnici regionali. E allora la prima riflessione è: la regola tecnica del 1986, che è figlia di una del 1981, figlia di una del 1934, contiene delle misure che sono di architettura tecnica piuttosto che di prevenzione incendi: le

dimensioni, l'altezza, i raggi di curvatura, sono prerogative che sono tipiche di un manuale di architettura tecnica. Invece, della parte antincendio - ventilazione, resistenza al fuoco, compartimentazione e vie d'esodo - se ne parla molto meno. Nel 1981 i raggi di curvatura erano i raggi di curvatura per una Cinquecento, una Seicento, oggi quei raggi di curvatura non servono più. Quindi il progettista deve distinguere una progettazione funzionale all'oggetto che ci deve mettere dentro da una progettazione invece meramente antincendio dove le strategie, che sono elencate nel Codice, vengono fuori. Aggiungo che a quel tempo le macchine erano a benzina, poi sono venuti i diesel, poi sono venute le macchine ibride, poi c'è il Gpl, poi c'è la macchina a metano, poi ci saranno quelle a idrogeno, noi dobbiamo correre dietro ai rischi oggettivi e non massimizzare: i rischi per le auto a Gpl sono diversi da quelli legati alle auto a batteria. Il Codice consente a noi di poter valutare il rischio e alle misure di essere conseguenti.

Quando potrebbe diventare obbligatoria la norma sulle autorimesse contenuta nel Codice?

Il mio sogno è di poter mandare in pensione le vecchie regole tecniche sulle autorimesse entro un anno. Ovviamente dobbiamo confrontarci con il Comitato centrale tecnico scientifico.

Sempre in riferimento al Codice, la revisione della Rto è in "sosta" in Commissione europea fino all'11 ottobre. In quanto tempo potrà diventare operativa?

Noi abbiamo l'ambizione di far nascere insieme l'obbligatorietà ed il nuovo Codice così come è stato corretto, ma non ci sono delle grandi correzioni. L'osservatorio continuo della rete delle professioni ci ha fatto pervenire qualche migliaio di osservazioni che sono state tutte processate da un gruppo di lavoro, sono state discusse in più riunioni del Comitato centrale tecnico scientifico con grande fatica, ma la cifra impegnativa che noi ci siamo assunti è proprio quella di revisionare il Codice, che non può essere la bibbia né i sacri testi, quindi deve essere revisionato rispetto all'evoluzione tecnologica, al manifestarsi delle problematiche, e anche al manifestarsi di qualche "baco" che sempre queste normative possono portare.

La revisione della Rto introduce concetti nuovi, come quello di crowd management (gestione della folla): è vero che è in fase di preparazione un provvedimento che affronterà questa tematica?

Dopo gli episodi di piazza San Carlo a Torino, ci si è accorti che le regole classiche sulla valutazione delle folle sono probabilmente superate. Ci siamo affacciati a quello che accade a livello internazionale. Abbiamo cominciato ad affrontare questo problema non come se fosse un incendio, perché il rischio non è l'incendio, se le folle sono all'aperto non possiamo calcolare le vie d'esodo come se ci fosse il fumo che in maniera incombente porta a morire, viceversa, in questo caso, quello che conta è l'onda di pressione rispetto all'affollamento che si genera.

Non esistono norme cogenti in alcuna parte del mondo in questo momento, esistono studi. Esistono dei programmi di calcolo che aiutano a valutare l'atteggiamento delle persone e piano piano stiamo cercando di dipanare questa matassa, che non è una matassa semplice. Anche perché i comportamenti, a parità di densità di affollamento, non sono sempre gli stessi, ma emerge che dipendono anche dalla tipologia "sociale" della massa che frequenta un avvenimento. Abbiamo costituito un gruppo di lavoro per valutare la sicurezza nell'ambito di queste manifestazioni, stiamo ricavando informazioni anche dalle esperienze che ci sono state in Italia, come il Jova party e altre simili. Via via recepiamo dati ma una sintesi non l'abbiamo ancora. Credo però che entro la metà dell'anno venturo possa uscire una linea guida da sottoporre a discussione.

Parliamo della revisione del decreto 10 marzo 1998, che nel novembre scorso è stato licenziato dal Comitato centrale tecnico scientifico. A che punto è?

Lei sa bene che il Dm 10 marzo non è una norma solo antincendio, per cui le competenze sono congiunte con quelle del ministero del Lavoro. Credo che il testo sia stato inviato loro e che ancora non sia ritornato con delle osservazioni. Alla luce tuttavia del fatto che il Codice diventa obbligatorio per le «attività soggette non normate», credo che l'ulteriore sforzo da fare da parte nostra - di cui i miei collaboratori hanno già parlato con il ministero del Lavoro - sia una forte semplificazione: arrivare a livelli di soluzione più semplici per le attività più semplici. Proprio perché un cardine del Codice, come il Dpr 151, è la proporzionalità dell'azione tecnica rispetto ai rischi. Mi spiego: il parrucchiere non deve applicare il Codice, ma deve avere tre misure prescrittive semplici, mentre un'attività, come una grande trattoria, che sfugge alla prevenzione incendi, nel senso che non c'è nell'elenco delle attività soggette al Dpr 151, dovrebbe avere delle norme che assomiglino di più al Codice. Dunque, deve esserci una proporzionalità rispetto ai rischi che si presentano. E questo discorso credo stia andando avanti. Utilizzare il Codice per intero, per attività piccole, diventa pesante. Quindi bisogna sparare alla mosca con la fionda non con il cannone: bisognerà costruire delle soluzioni più semplici, ma con il metodo del Codice dedicato alle attività più piccole.

Quindi per la revisione del Dm 10 marzo 1998 sarà accolta la richiesta, avanzata dalle professioni tecniche, di avere metodi più moderni e aderenti al Codice?

Sì, glielo confermo.

Per chiudere, la legge 81 del 2019, nel prevedere la proroga per l'adeguamento delle scuole, ha demandato al ministero dell'Interno, sentito il Miur, la definizione di un piano di adeguamento in fasi. A che punto è e cosa prevederà?

Beh, un po' quello che avevamo fatto per gli ospedali: certo con due fasi sole perché un ospedale è molto più complesso. Una prima fase in cui come filosofia noi vorremmo che fosse rispettato tutto ciò che di antincendio c'è in alcune regole che sono già obbligatorie per i conduttori di queste attività, ovvero il decreto 81 (il DLgs 81 del 2008, nda) e le norme sugli impianti. È evidente che un sistema di gestione della sicurezza leggermente maggiore può temporaneamente surrogare alle carenze strutturali, anche se non del tutto. Anche le persone che frequentano la scuola debbono conoscere come si utilizzano gli strumenti antincendi e deve esserci un piano preordinato, che già c'è nella normativa del '92 delle scuole, ma che è fortemente disatteso perché tutte le esercitazioni in Italia, non si sa perché, vengono prese come un giorno di vacanza.

Che tempi si prevedono per l'emanazione (visto che la legge non dà scadenze)?

L'ingegnere Cavriani (dirigente generale della Direzione centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica, nda) mi ha assicurato che è pronto: aspetterà una settimana per ricevere qualche osservazione, poi ne parlerà a me, in modo da portarlo al Comitato centrale tecnico scientifico entro l'anno.

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano Edilizia e Territorio”, 9 ottobre 2019)

■ **Lo smaltimento di fumi e calore d'emergenza**

La possibilità di smaltire fumi e calore di un incendio è uno degli obiettivi principali della prevenzione incendi.

La creazione di uno stabile strato libero di fumo è finalizzata alla protezione degli occupanti, beni ed impianti dai danni provocati da fumi e calore.

Si tratta di una misura di protezione attiva che si attua con la realizzazione di:

- sistemi per l'evacuazione di fumo e calore (SEFC) per l'evacuazione controllata dei prodotti della combustione, con la funzione di creare un adeguato strato libero dai fumi;
- aperture di smaltimento di fumo e calore di emergenza, per allontanare i prodotti della combustione durante le operazioni di estinzione dell'incendio.

I sistemi di evacuazione fumi e calore (SEFC) sono dimensionati considerando l'incendio prevedibile, le caratteristiche geometriche del locale (superficie ed altezza), l'altezza libera da fumi prevista, la superficie di smaltimento e la distribuzione dei sistemi.

Si possono prevedere l'utilizzo di sistemi di evacuazione naturali (SE NFC) o forzata (SE FFC).

Il dimensionamento dei SEFC segue le regole tecniche indicate nelle norme UNI:

-UNI 9494-1:2017 - Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 1: Progettazione e installazione dei Sistemi di Evacuazione Naturale di Fumo e Calore (SE NFC)

-UNI 9494-2:2017 - Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 2: Progettazione e installazione dei Sistemi di Evacuazione Forzata di Fumo e Calore (SE FFC)

La possibilità di eliminare dall'ambiente la maggior parte possibile di fumo e calore, è considerata comunque utile al fine di facilitare l'opera di estinzione dei soccorritori e ridurre il danno ad impianti e strutture di costruzione. Questo tipo di protezione attività è definita Smaltimento di fumo e calore di emergenza.

Lo smaltimento di fumo e calore d'emergenza è operato per mezzo di aperture di smaltimento dei prodotti della combustione verso l'esterno dell'edificio, posizionate preferibilmente in copertura e/o nelle parti alte delle pareti esterne del fabbricato da proteggere, oppure con sistemi forzati, in modo da consentire l'espulsione verso l'esterno dei prodotti da combustione.

Tali aperture coincidono generalmente con quelle già ordinariamente disponibili per la funzionalità dell'attività (es. finestre, lucernari, porte, ecc).

Le scelte di tale sistema è stata regolamentata con la introduzione del DM del 3 Agosto 2015 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del D.Leg.vo 8.03.2006, n.139). Nella sezione S.8 (Controllo fumi e calore) al punto S.8.5 - Smaltimento di fumo e calore d'emergenza, sono indicati i criteri di scelta e dimensionamento.

Nelle norme UNI, tali sistemi sono regolamentati in appendici alle UNI 9494-1 e 9494-2 come segue:

- UNI 9494-1:2017 - Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 1: Progettazione e installazione dei Sistemi di Evacuazione Naturale di Fumo e Calore (SEFC) – Appendice G – Smaltimento di fumo e calore di emergenza
- UNI 9494-2:2017 - Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 2: Progettazione e installazione dei Sistemi di Evacuazione Forzata di Fumo e Calore (SEFFC) - Appendice H – requisiti dei sistemi meccanici per lo smaltimento di fumo e calore di emergenza

In tali appendici sono state maggiormente specificate le indicazioni tecniche e progettuali, formulando la possibilità che *“con un adeguata scelta dei componenti, con un dimensionamento basato su criteri prestazionali estesi e con l'introduzione di una attivazione coordinata delle aperture, si possano quantificare le prestazioni delle aperture di smaltimento, realizzando un sistema di smaltimento del fumo e del calore, per una gestione dei fumi che produce degli effetti positivi anche a favore della sicurezza degli occupanti e della protezione di beni e strutture, oltre che agevolare l'intervento dei soccorritori.”*

26

Tipologia di aperture smaltimento e calore di emergenza

Nel DM 3.08.2015 sono indicate le diverse tipologie di aperture le cui caratteristiche sono state maggiormente specificate nelle appendici alle norme UNI 9494-1 e 9494-2, e riportate nella seguente tabella:

Tipo	Descrizione
SEa	<i>Permanentemente aperte</i> Si tratta di apertura normalmente aperte e prive di serramenti e/o sistemi di apertura. Possono essere installati sistemi di protezione contro le avverse condizioni atmosferiche (pioggia, vento ecc.) tipo grigliati, lamelle e simili. In tal caso la dimensione tiene conto delle effettive aperture di ventilazione
SEb	<i>Dotate di sistema automatico di apertura con attivazione asservita ad impianto rilevazione (IRAI), composte da:</i> • <i>Elemento di chiusura apribile, con requisiti di EFC (UNI EN12101-2) ad attivazione elettrica o pneumatica</i> • <i>Un azionamento con manovra di apertura proveniente da IRAI o manuale</i> • <i>Eventuale comando di apertura ad azionamento ad azionamento manuale di tipo elettrico, di tipo elettrico, pneumatico o meccanico</i> • <i>Un automatismo per interfacciamento con impianti IRAI (Rilevazione ed allarme)</i> <i>Tutte le aperture di tipo SEb presenti nel compartimento devono aprirsi contemporaneamente</i> <i>Aperture realizzate utilizzando Evacuatori Naturali Fumo e calore (ENFC) si possono ritenere idonee per i tipi SEb, Sec, SEd senza ulteriori verifiche.</i>
SEc	<i>Provviste di elementi di chiusura non permanenti (es. infissi, ...) ad apertura comandata da posizione protetta e segnalata, composte da:</i> • <i>Elemento di chiusura ad attivazione elettrica, pneumatica oppure meccanica</i> • <i>Comandi manuali di apertura a distanza, posti in posizione protetta dagli</i>

	<i>effetti dell'incendio, che agiscono direttamente sui sistemi di attivazione di ciascun elemento di chiusura</i> <i>Le aperture di tipo SEc possono aprirsi sia con comandi singoli che con comando generale che agisce contemporaneamente su tutte le aperture del compartimento</i> <i>Aperture realizzate utilizzando Evacuatori Naturali Fumi e calore (ENFC) si possono ritenere idonee per i tipi SEb, Sec, SEd senza ulteriori verifiche.</i>
SEd	<i>Provviste di elementi di chiusura non permanenti (es. infissi, ...) ad apertura comandata da posizione non protetta, composte da:</i> <i>• Elemento di chiusura ad attivazione elettrica, pneumatica oppure meccanica</i> <i>• Comandi manuali di apertura che agiscono direttamente sui sistemi di attivazione di ciascun elemento di chiusura</i> <i>Le aperture di tipo SEd possono aprirsi con comandi singoli che agiscono direttamente su ciascuna apertura del compartimento.</i> <i>Aperture realizzate utilizzando Evacuatori Naturali Fumi e calore (ENFC) si possono ritenere idonee per i tipi SEb, Sec, SEd senza ulteriori verifiche</i>
SEe	<i>Le aperture sono provviste di elementi di chiusura permanenti, non necessariamente apribili, di cui sia dimostrata l'affidabile apertura nelle effettive condizioni d'incendio,</i> <i>Tali elementi sono idonei se realizzati con materiali per i quali si possa dimostrare il cedimento (per rottura, collasso o fusione) in funzione delle condizioni termofisiche (temperatura dei fumi e distribuzione delle temperature sull'elemento di chiusura) determinate dallo scenario di incendio ipotizzato (velocità di sviluppo dell'incendio, carico di incendio, geometria del locale, altro).</i> <i>In alternativa si dovrebbe dimostrare la possibilità di agevole ed immediata demolizione dei serramenti da parte delle squadre di soccorso, durante la fase iniziale del loro intervento.</i> <i>L'agevole demolizione dipende soprattutto dalla posizione delle aperture che permetta l'accessibilità senza condizioni di rischio per le squadre di soccorso.</i>

Dimensionamento

Per il dimensionamento dei sistemi sono consentite varianti e modalità semplificate, rispetto ai criteri ordinari di dimensionamento, come segue:

SENFC – Sistemi evacuazione naturale fumi e calore

Per il dimensionamento si fa riferimento alla seguente tabella (nella norma prospetto G.2)

Altezza del locale (m)	Superficie smaltimento per ogni 1600 m ² (m ²)	
	Gruppo di dimensionamento	
h	1,2,3	4,5
5,00	3,60	6,90
5,50	4,20	7,70
6,00	4,60	8,30
6,50	5,25	9,20
7,00	5,70	9,90

7,50	6,35	10,90
8,00	6,90	11,70
8,50	7,60	12,70
9,00	8,20	13,60
9,50	8,75	14,70
10,00	9,20	15,60
10,50	9,65	16,80
11,00	10,00	17,80
11,50	10,40	19,10
12,00	10,70	20,20

- Si moltiplica la superficie di smaltimento per ogni multiplo o frazione di di 1600 m2 rispetto alla superficie in pianta del compartimento
- Suddivisione in zone della superficie massima di 1600 m2 corrispondenti a singoli comandi di tutti degli apparecchi utilizzati in zona
- Non prevede necessariamente la presenza di barriere di fumo
- La portata di aria estratta può essere integrata per mezzo delle aperture già presenti, distribuite nella parte bassa delle pareti perimetrali
- Non si prevedono limitazioni alla superficie dell'ambiente da proteggere

SEFFC – Sistemi evacuazione forzata fumi e calore

1.Come riferimento per la progettazione si indica un valore minimo di estrazione di 1 m/sec per ogni 100 m2 di superficie in pianta del locale

2.Per superfici da 1600 m2 fino a 3000 m2 si considera un incremento di 0,8 m3/sec ogni 100 m2

3.Per superfici superiori a 3000 m2 ed inferiori a 300 m2 dovranno essere effettuate specifiche valutazioni sulle portate

4.La portata di aria estratta può essere integrata per mezzo delle aperture già presenti, distribuite nella parte bassa delle pareti perimetrali

(Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Antincendio24”, 3 ottobre 2019)

SICUREZZA

■ **Legge di delegazione europea: l'Italia si appresta a recepire le nuove direttive**

Arriva finalmente ai nastri di partenza, sia pure con notevole ritardo, la tanto attesa legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018” (in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2019, n. 245); si tratta, in effetti, della ben nota legge “comunitaria”, ribattezzata ora legge di

“delegazione europea” per effetto della legge n.234/2012, che giunge dopo un tormentato iter parlamentare.

Basti pensare, infatti, che solo lo scorso 1° ottobre la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge (C.1201-B), ma il provvedimento già era stato approvato dalla Camera in prima lettura il 13 novembre 2018 è poi modificato dal Senato; i tempi sono stati, quindi, troppo lunghi portando così il nostro Paese ad avviare il meccanismo di recepimento delle direttive comunitarie con il consueto atavico ritardo.

Fatto sta che nei ventisei articoli e l'allegato che compongono la legge n.117/2019, il Governo è stato delegato ad emanare numerosi decreti per adeguare la normativa interna a quella comunitaria, di cui alcuni riguardano la salute e la sicurezza sul lavoro.

Bisogna riconoscere che a distanza di circa un trentennio dall'emanazione della Direttiva 89/391/CEE – c.d. “Direttiva quadro” – proprio la safety costituisce l'ambito in cui, forse, ancora oggi è molto intensa la produzione normativa europea.

Radiazioni ionizzanti: parte il processo di riforma del D.Lgs. n.230/1995.

Concentrando l'attenzione su alcuni dei profili più significativi della legge n.117/2019, occorre osservare che diverse disposizioni di questo nuovo provvedimento, in vigore dal 2 novembre 2019, riguardano l'attuazione della nuova disciplina europea sulle sostanze pericolose.

Invero, il tema della protezione dei lavoratori e della popolazione da tali sostanze ha assunto una centralità rilevante, come dimostra anche la promozione dell'importante campagna europea 2018-2019 “Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro in presenza di sostanze pericolose” dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA).

Nel corso degli ultimi anni sono stati compiuti passi importanti sulla strada della tutela dai rischi da tali sostanze ma il continuo pregresso scientifico e tecnologico impone una sempre più frequente attività di revisione della disciplina comunitaria; un esempio emblematico è, in tal senso, la protezione dalle radiazioni ionizzanti.

L'art. 20 della legge n.117/2019, infatti, detta i principi e criteri direttivi ai quali dovrà attenersi il legislatore delegato, per l'attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione a tale tipologia di radiazioni.

Il tratto, forse, più significativo di tale disposizione è che il Governo è delegato ad emanare un nuovo testo normativo di riassetto e semplificazione della disciplina contenuta nel D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 (1) o, in alternativa, un testo unico volto al riordino e all'armonizzazione della normativa di settore.

E' bene precisare, a scanso di equivoci, che proprio il D.Lgs. n.230/1995, detta un regime speciale di protezione dalle radiazioni ionizzanti, a cui fanno espresso rinvio gli artt. 180, c.3, e 221, c.2, del D.Lgs. n.81/2008, che comporta diversi obblighi per i datori di lavoro; ecco, quindi, che con la legge n.117/2019, si vuole riformare l'intera materia, anche per quanto riguarda i requisiti, i compiti e le

responsabilità delle figure professionali coinvolte nella protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione.

Non si tratterà, però, di un completo stravolgimento dell'impianto normativo già esistente ma è facile prevedere obblighi più stringenti sia per i datori di lavoro che per i fabbricanti, e quali saranno correlati nuove sanzioni, amministrative e penali, in caso di violazione.

Il Piano Nazionale Radon (PNR)

Al tempo stesso, poi, l'art. 20 della legge n.117/2019, prevede anche l'adozione di un Piano nazionale radon che, sulla "base di quanto già attuato in Italia e tenendo conto delle altre esperienze di pianificazione in materia, anche realizzate da Stati esteri, recepisca le disposizioni della direttiva 2013/59/Euratom, preveda adeguati strumenti per la sua attuazione, attraverso il coordinamento tra le amministrazioni competenti in relazione ai diversi settori di interesse, e introduca indicatori di efficacia delle azioni pianificate".

I rischi legati al radon nei luoghi di vita e di lavoro sono, ormai, quasi del tutto noti, e tale disposizione deve essere accolta molto positivamente in quanto, per altro, ultimamente sono state emanate alcune discipline regionali (2), che pur se apprezzabili nel loro intento rischiano, però, di dar vita a livello locale a regimi differenziati.

Agenti cancerogeni o mutageni: verso il recepimento della direttiva (UE) 2017/2398

Di non secondaria importanza è, inoltre, la previsione contenuta nell'art. 1 della legge n.117/2019, del recepimento della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Bisogna precisare che tale direttiva è molto importante in quanto non solo apporta una serie di modifiche a diversi articoli e all'allegato I della direttiva 2004/37/CE, ma sostituisce l'allegato III relativo ai valori limite.

Sono diverse le sostanze interessate come, ad esempio:

- il cloruro di vinile monomero
- le polveri di legno duro
- il cromo VI
- le fibre ceramiche refrattarie
- l'ossido di etilene
- la polvere di silice libera cristallina respirabile
- l'idrazina.

Tali modifiche sono state ispirate dall'esigenza di assicurare ai lavoratori un livello di protezione più elevato; il decreto di recepimento dovrebbe avere luce a breve, considerato che gli Stati membri avranno tempo per adeguarsi entro il 17 gennaio 2020, e inevitabilmente comporterà anche delle modifiche al D.Lgs. n.81/2008.

Sicurezza nel settore marittimo

Altro fronte "caldo" della legge n.117/2019, infine, è la sicurezza nel settore marittimo.

Nel corso di questi anni sono state registrate numerose criticità per il binomio sicurezza della navigazione – sicurezza sul lavoro e, per tale motivo, il legislatore europeo è intervenuto con diversi provvedimenti.

Tra questi spicca, ad esempio, la direttiva (UE) 2017/2108, che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e le norme di sicurezza per le navi da passeggeri; l'art. 17 detta, infatti, i principi e i criteri per la sua attuazione, prevedendo in particolare l'adeguamento del D.Lgs. n. 4 febbraio 2000, n. 45, e del D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435, al fine di armonizzare il livello di sicurezza per tutte le categorie di navi.

Non meno importante è, inoltre, la previsione dell'art.19, con la quale s'intende dare attuazione alla direttiva (UE) 2017/2110, relativa a un sistema d'ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea, che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE; l'obiettivo è quello di assicurare maggiori tutele a lavoratori e utenti e ciò comporterà una modifica del D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 53, recante attuazione della direttiva 2009/16/CE relativa le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri.

(1) Va ricordato che il D.lgs. n.230/1995, modificato da ultimo dal D.lgs. n.241/2000, ha dato attuazione delle direttive 89/618/EURATOM, 90/641/EURATOM, 96/29/EURATOM, 2006/117/EURATOM in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/EURATOM in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/EURATOM in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili.

(2) Cfr., ad esempio, da ultimo la legge n.13/2019 della Regione Campania.

(Mario Gallo, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Sicurezza24", 30 ottobre 2019)

Approfondimenti

Antincendio - 1

Prevenzione incendi. Impianti termici, dal 21 dicembre scattano le nuove regole

(Mariagrazia Barletta, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da “Quotidiano Edilizia e Territorio”, 25 novembre 2019)

È stato pubblicato nella "Gazzetta ufficiale" del 21 novembre il decreto del ministero dell'Interno che spedisce in soffitta il Dm 12 aprile 1996, ossia la normativa di prevenzione incendi degli impianti termici alimentati da gas naturale e da Gpl, di portata termica (complessiva) superiore a 35 kW. Le nuove norme si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio di impianti civili e extradomestici per la produzione del calore, come le centrali termiche impiegate per il riscaldamento di condomini e scuole. Si applica agli impianti per la produzione di acqua calda, acqua surriscaldata e vapore, alle cucine dei ristoranti, ai forni da pane e altri laboratori artigiani, agli impianti di produzione del calore a servizio di attività di lavaggio biancheria e sterilizzazione. Il decreto (Dm 8 novembre 2019) va in vigore dal 21 dicembre (30 giorni dopo la pubblicazione in "Gazzetta").

Il Dm non va applicato agli impianti inseriti in cicli di lavorazione industriale e nemmeno agli impianti di incenerimento. Non regola, inoltre, gli impianti costituiti da stufe catalitiche. Sono esclusi dalla sfera d'azione del Dm anche gli apparecchi di tipo A (che non prevedono canne fumarie o dispositivi per l'evacuazione verso l'esterno dei prodotti da combustione) ad eccezione di quelli per il riscaldamento realizzati con diffusori radianti ad incandescenza. Questi ultimi non erano, invece, contemplati dal Dm del 1996. Ai fini del calcolo della portata termica complessiva, va sempre sommata la portata termica dei singoli apparecchi installati in uno stesso locale o in locali direttamente comunicanti. Ciò non vale per gli apparecchi installati all'aperto.

L'impatto sui nuovi impianti e su quelli esistenti

Il decreto si applica agli impianti di nuova realizzazione. Per gli impianti esistenti alla data di emanazione del decreto (8 novembre 2019) già autorizzati dai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco, se di portata termica superiore a 116 kW, e per quelli rientranti nel range 35-116 kW e in regola con la precedente normativa, il decreto non comporta adempimenti. Tali impianti, però, sono soggetti all'adeguamento al Dm 8 novembre 2019 nel caso in cui la portata termica venga incrementata oltre il 20% rispetto alla portata esistente o autorizzata. Indipendentemente dal limite del 20%, l'adeguamento alla nuova normativa scatta anche se la portata termica viene incrementata per più di una volta.

Ovviamente se l'innalzamento della portata termica comporta lo sfioramento del limite di assoggettabilità previsto dal Dpr 151 del 2011, allora bisogna non solo applicare il nuovo Dm, ma occorre presentare la Scia ai Vigili del Fuoco competenti per territorio. Anche un cambiamento di alimentazione in un impianto esistente, che comporti il passaggio ad un combustibile gassoso, sempre relativamente a portate termiche superiori a 35 kW, implica l'adeguamento alle nuove norme. Il

decreto lascia però scoperto l'arco temporale che va dall'8 novembre all'entrata in vigore del Dm, in quanto gli impianti realizzati in questo periodo devono essere progettati e installati secondo la norma in vigore in quel lasso di tempo, ossia il Dm 12 aprile 1996, al contempo il nuovo decreto non specifica se li considera già esistenti o nuovi impianti.

Ampliata la sezione "Termini e definizioni"

Sono molti i termini e le relative definizioni che trovano posto nell'allegato tecnico. Tra le new entries, le definizioni di aerazione, aperture di aerazione, alloggiamento antincendio, guaina, impianto civile extradomestico, e altri ancora. Alcune definizioni inglobano già importanti indicazioni progettuali. È il caso, ad esempio, del termine "serranda tagliafuoco", il cui azionamento – viene già precisato nella definizione – deve essere comandato da un dispositivo termico tarato ad 80°C. Una novità degna di nota riguarda la definizione di "locale esterno": affinché un locale realizzato sulla copertura (piana) dell'edificio servito dalla centrale termica possa essere definito "esterno", la soletta di posa sulla copertura va realizzata con materiali di classe 0 di reazione al fuoco o di classe minima A1 di reazione al fuoco europea.

La serranda tagliafuoco lavora in tandem con l'impianto di rivelazione

Qualora le condotte aerotermiche attraversino strutture che delimitano compartimenti antincendio e si effettui il ricircolo dell'aria – precisa il nuovo Dm –, la serranda tagliafuoco deve essere azionata anche dall'impianto di rivelazione e allarme incendio, installato nell'ambiente servito. In ogni caso l'intervento della serranda tagliafuoco deve determinare automaticamente lo spegnimento del bruciatore e l'espulsione all'esterno dell'aria calda proveniente dall'apparecchio.

Nei locali esterni centrale termica a non meno di -5 m

Riguardo all'ubicazione in locali esterni degli apparecchi per la climatizzazione e per la produzione centralizzata di acqua calda o di vapore, la normativa diventa più severa, impedendone la collocazione a quote inferiori a meno cinque metri rispetto al piano di riferimento, ossia rispetto al piano della strada pubblica o privata di accesso o dello spazio scoperto sul quale si attesta la parete esterna contenente le aperture di aerazione. Le altezze minime dei locali esterni, determinate in funzione della potenza termica, sono leggermente ridotte rispetto a quelle determinate con l'attuale normativa.

Nuova formula per calcolare le aperture di aerazione

Cambia la formula per determinare la superficie complessiva minima delle aperture di aerazione dei locali di installazione, valida per gli apparecchi per la climatizzazione e per la produzione centralizzata di acqua calda o di vapore, per i generatori ad aria calda a scambio diretto, per i forni e i laboratori artigiani, per le cucine dei ristoranti, per gli impianti per il lavaggio della biancheria, per i nastri radianti e i moduli a tubi radianti. Tale superficie non è più calcolata solo in base all'ubicazione (in posizione fuori terra, seminterrata o interrata) del locale e della portata termica complessiva dell'impianto, ma anche in funzione della presenza di impianti di rivelazione dei gas. Questi, se rispondenti a precise caratteristiche, permettono di avere "sconti" sulle superfici di aerazione.

Più nel dettaglio, l'impianto di rivelazione gas deve comandare un'elettrovalvola automatica a riarmo manuale posizionata all'esterno del locale e dispositivi di segnalazione ottica e acustici. Inoltre l'impianto di rivelazione va modulato sulla scorta della posizione della centrale termica rispetto al piano di riferimento.

Pareti esterne lunghe fino al 15% del perimetro, con rivelatori di fughe di gas

I locali contenenti le centrali termiche, se inseriti all'interno della volumetria del fabbricato servito, possono avere una parete esterna di lunghezza minima compresa tra il 10 e il 15 per cento del perimetro del locale, purché venga installato un impianto di rivelazione della fughe di gas. Per beneficiare della facilitazione che la nuova norma introduce, i rivelatori devono anche comandare un'elettrovalvola automatica a riarmo manuale posizionata all'esterno del locale e dispositivi di segnalazione ottici e acustici. La lunghezza minima della parete esterna sale al 20 per cento del perimetro del locale in caso di contiguità con attività di pubblico spettacolo e con ambienti soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone/mq. Costituiscono un caso a sé le cucine e gli impianti di lavaggio delle stoviglie ubicati in locali inseriti nella volumetria del fabbricato servito, per essi viene, in ogni caso, prescritta la presenza di una parete esterna di lunghezza minima non inferiore al 15 per cento del perimetro del locale.

Compartimentazione

Per i locali interni al fabbricato servito resta l'obbligo di compartimentazione. Le strutture portanti devono avere resistenza al fuoco non inferiore a R120 (Rei 120 per le strutture separanti) in caso di portate termiche inferiori a 116 kW. Tali valori sono dimezzati per portate termiche totali fino a 116 kW.

Estintori di classe F per le cucine

Per le cucine dei ristoranti, con potenzialità delle apparecchiature termiche alimentate a gas superiore a 35 kW, viene inserito l'obbligo di installazione di estintori di classe F (adatti per fuochi generati da oli combustibili di natura vegetale e animale) in numero variabile a seconda della superficie di cottura da proteggere.

Approvata la revisione del Codice di prevenzione incendi

(Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Antincendio24”, 11 novembre 2019)

Il Codice di Prevenzione Incendi è il testo contenuto nelle norme tecniche di prevenzione incendi allegato al D.M. 3 agosto 2015.

E' una norma organica, che considera tutti gli aspetti di prevenzione incendi nel quadro di una strategia antincendio.

Il Codice consente di valutare diverse soluzioni conformi, di immediata applicabilità e rispondenti ad un determinato requisito, ma anche soluzioni alternative ed in deroga.

Dopo la prima uscita del Decreto, sono state emanate diverse norme verticali (RTV), che fanno riferimento ad aree a particolare rischio di incendio (uffici, alberghi, autorimessa, scuole, attività commerciali).

Con il Decreto del Ministero dell'Interno 12 Aprile 2019 (Modifiche al DM 3.08.2015 - norme tecniche di prevenzione incendi), in vigore dal 20 Ottobre 2019, è stata disposta la completa applicazione del Codice di Prevenzione Incendi, che pertanto diventa la regola tecnica di riferimento per gran parte delle attività soggette alla prevenzione incendi.

La applicazione della normativa ha evidenziato la necessità di intervenire su molte parti per migliorare e renderne più efficace l'applicazione. In tal senso con il DM 18 ottobre 2019, in vigore dal 1 Novembre 2019, è stata pubblicata una nuova release della normativa, che sostituisce completamente quella esistente.

Le modifiche apportate sono estese e rilevanti e riguardano gran parte del disposto normativo.

Di seguito sono descritte sommariamente le modifiche principali.

Sezione G - Generalità;

G.1 Termini e definizioni generali

Sono stati rivisti i termini e definizioni e meglio precisati alcuni concetti, tra i quali si chiarisce la metodologia dei profili di rischio e le vie di esodo.

G.2 Progettazione della sicurezza antincendio

E' stato introdotto il concetto di metodologia generale e preliminare valutazione di rischio, attribuzione dei profili di rischio, strategia per la mitigazione del rischio.

Inoltre sono stati attribuiti dei livelli di prestazione alle misure antincendio, con indicazioni per la progettazione di impianti per la sicurezza antincendio

G.3 Determinazione dei profili di rischio

Sono stati ampliati i criteri per velocità caratteristiche di crescita dell'incendio ed i profili di rischio vita per alcune tipologie di destinazione d'uso

Sezione S - Strategia antincendio;

S.2 Resistenza al fuoco

La principale modifica riguarda la possibilità di scegliere soluzioni alternative per il livello di prestazione II (mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo sufficiente alla evacuazione degli occupanti) per il tempo richiesto per l'esodo Rset con un margine di sicurezza = 15 minuti.

S.4 Esodo

Rimodulazione del calcolo dei sistemi e vie di esodo con una maggiore definizione delle vie di esodo indipendenti, corridoi ciechi, dimensioni (altezza, larghezza, lunghezza), eliminazione/superamento delle barriere architettoniche.

E' stato introdotto un nuovo punto S.4.11 che riguarda i requisiti dei sistemi di esodo per l'attività all'aperto.

36

S.5 Gestione della sicurezza antincendio

E' stata ridefinita la parte riguardante la progettazione della gestione della sicurezza e la parte riguardante la gestione della sicurezza in esercizio

S.6 Controllo dell'incendio

Sono state ridefinite le soluzioni progettuali e la parte riguardante S.6.6 e S.6.7 riguardante gli estintori.

Per le parti S.7 Rivelazione ed allarme e S.8 controllo di fumi e calore sono state riorganizzate le soluzioni progettuali.

Infine, dalle modifiche sono escluse le regole tecniche verticali:

V.4 Uffici

V.5 Attività ricettive turistico-alberghiere

V.6 autorimesse

V.7 Attività scolastiche

V.8 attività commerciali

Giurisprudenza

Corte di Cassazione – IV Sezione penale - Sentenza 25 settembre 2019, n. 39263

Incidenti per il gas, per la responsabilità va fornita un'adeguata prova scientifica

(Giulio Benedetti, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Condominio", 6 novembre 2019)

La responsabilità dell'installatore nello scoppio di un edificio richiede la prova scientifica.

Il problema delle esplosioni negli edifici a seguito delle fughe di gas è assai attuale e la giurisprudenza interviene in materia affermando che le eventuali condanne dei responsabili, ai sensi dell'art. 533 c.p.p., devono essere dichiarate solo se le prove superano ogni ragionevole dubbio. È il caso trattato dalla Corte di Cassazione (sent. n. 39263/2019) che, accogliendo il ricorso dei difensori dei condannati, ha annullato, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello, una sentenza di condanna. In particolare i due ricorrenti, in qualità di titolari e di operatori di una ditta idraulica, erano stati condannati per il reato di crollo colposo di un edificio e per il reato di lesioni colpose di un soggetto. La sentenza di condanna affermava che gli stessi avevano colposamente installato, il giorno prima dell'esplosione dell'edificio, una caldaia a gas nell'abitazione di un cittadino con violazione delle norme di sicurezza UNI –CIG.

L'addebito mosso ai ricorrenti era di avere modificato la posizione dei riduttori di pressione di secondo stadio ed di avere omesso la collocazione di uno in prossimità del fornello presente al primo piano dell'edificio. Tale omissione determinava la fuoriuscita del gas per tutta la notte e saturava l'ambiente di gas, in maniera tale che, la mattina dopo, quando un inquilino dell'edificio accendeva il fornello in cucina, si innescava una violenta deflagrazione che causava l'incendio e la distruzione della palazzina, oltre le lesioni dell'inquilino.

La Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso, annullava la sentenza di condanna in quanto era stata emessa con la mancanza di un'adeguata ricostruzione della vicenda fondata su prove aventi dignità scientifica, che avessero accertato la sussistenza del nesso causale fra la condotta degli agenti ed il crollo della palazzina. Invero la sentenza censurata si fondava unicamente sulla testimonianza di un tecnico dei vigili del fuoco, intervenuto in occasione dell'esplosione, il quale, nonostante la sua qualifica professionale, era un teste che poteva essere chiamato a descrivere, ma non a ricostruire causalmente il fatto. La vicenda, per la sua complessità, necessitava il ricorso, mediante la predisposizione di un'apposita perizia, a conoscenze di carattere tecnico – scientifiche indispensabili per l'accertamento della causa scatenante della deflagrazione che aveva determinato il crollo dell'edificio. L'art. 220 c.p.p. prevede che il giudice disponga una perizia quando sia necessario svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedano specifiche competenze di natura tecnica. La perizia deve essere disposta quando nel giudizio occorrono competenze le quali esulino dalla conoscenza dell'uomo medio.

Pertanto la Corte di Cassazione critica la povertà probatoria della sentenza impugnata in cui il giudice, per emettere la condanna, si è basato su poche deposizioni testimoniali e su uno schema (di incerta provenienza) dell'impianto a gas esistente nella palazzina, tutti elementi privi della dignità scientifica

necessaria per accertare il nesso di causalità tra la condotta degli agenti e l'evento. Per tali motivi la Corte di Cassazione ha imposto un nuovo giudizio non solo per accertare le cause dell'esplosione, ma anche per rivalutare la posizione degli imputati, oltre che per il reato di crollo colposo, anche in relazione al reato di lesioni colpose.

L'amministratore deve verificare la presenza del certificato antincendio nel condominio.

L'art. 1117 c.c. prevede che l'amministratore del condominio deve esercitare una particolare vigilanza perchè, ai sensi dell'art. 1130 cc., ne sia assicurato il migliore e sicuro godimento per ciascun abitante anche con riferimento alla normativa antincendio.

Il D.P.R. n. 151/2011 individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ed all'art. 3, comma 1, stabilisce che gli enti ed i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I categorie B e C sono tenuti a richiedere con apposita istanza al Comando provinciale dei vigili del fuoco l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché di progetti di modifiche da apportare a quelle esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni antincendio.

Il condominio è interessato dalla predetta normativa in quanto rientrano nelle attività soggette ai controlli antincendio (Allegato I categorie B e C numeri 75 e 77) le autorimesse di dimensioni oltre 1.000 metri quadri fino a 3.000 metri quadri oppure oltre 3.000 metri quadri e gli edifici di altezza oltre 32 mt. fino a 54 m.t. ed oltre 54 mt.. L'art. 4, comma primo, del regolamento prevede che per le attività previste dall'Allegato I la predetta istanza è presentata al Comando, prima dell'esercizio dell'attività, mediante segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dall'art. 2, comma 7. Il Comando verifica la completezza dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, rilascia ricevuta.

L'amministratore condominiale per affidare l'incarico di rifacimento della facciata, deliberato dall'assemblea, si deve attenere all'art. 93 del d.lvo n. 81/2008 che lo esonera da responsabilità se incarica dell'esecuzione dei lavori un soggetto qualificato in possesso dei requisiti previsti dall'art. 92. Tuttavia la responsabilità dell'amministratore con riguardo alle parti comuni è assai delicata come affermato dalla Corte di Cassazione (sent. n. 40381/2019) che ha dichiarato inammissibile il ricorso di un amministratore avverso una sentenza che lo aveva condannato per la violazione della normativa antincendio prevista dal d.lgs. n. 81/2008.

L'amministratore afferma che la Corte di appello avrebbe dovuto assolverlo poiché era subentrato nell'amministrazione dell'edificio (consistente in una residenza alberghiera per anziani) e si era fidato da quanto dichiaratogli dal precedente amministratore che lo aveva assicurato circa il rispetto della normativa antincendio, in quanto aveva presentato, in precedenza, un progetto di adeguamento di prevenzione incendi, il quale aveva ottenuto il parere favorevole dei Vigili del Fuoco. Successivamente erano state realizzate le opere e gli impianti in conformità alle prescrizioni impartite dai Vigili del Fuoco ed era stato richiesto il certificato di prevenzione incendi, ma la domanda era stata smarrita perchè era confluita in un fascicolo diverso del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Pertanto l'amministratore si giustificava affermando che quando era entrato in carica ignorava le irregolarità riscontrate in sede di sopralluogo ed aveva provveduto ad eliminarle. Inoltre chiedeva l'applicazione dell'esclusione della punibilità per l'esiguità del fatto (art. 131 - bis c.p), poiché la sua condotta era episodica e il danno e il pericolo erano limitati. La Corte di Cassazione respingeva la linea

difensiva del ricorrente poiché sosteneva che la struttura ispezionata non era a norma e non era stata chiesta una visita di controllo. Tale fatto integra i reati contestati e la consapevolezza dell'imputato che amministrava la struttura da cinque anni prima, in quanto non erano sufficienti le rassicurazioni verbali del precedente amministratore.

Il Dlgs 81/2008 si applica (art. 3) a tutti i settori di attività, privati e pubblici e a tutte le tipologie di rischio le quali ricorrono anche all'interno del condominio che è un luogo di vita e di lavoro. In particolare nel condominio deve essere applicata la normativa antincendio, e al suo interno (art. 46, sanzionato penalmente dall'art. 55) devono essere adottate misure idonee a prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.

I vigili del fuoco, qualora accertino nel condominio le violazioni di legge, emettono prescrizioni, ai sensi del Dlgs 758/1994, a cui l'amministratore del condominio deve adeguarsi in un tempo stabilito. L'art. 21 del Dlgs 758/1994 afferma che qualora risulti l'inadempimento alle prescrizioni, l'organo di vigilanza ne dà comunicazione al pubblico ministero ed al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato dalla prescrizione. Tuttavia l'amministratore non può intervenire a proprie spese sulle parti comuni interessate dalle prescrizioni e quindi deve portare la questione all'ordine del giorno per l'approvazione dei lavori necessari e per autorizzarne la relativa spesa.

La Corte di Cassazione afferma (sentenza 25841/2019) che la delibera di approvazione dei lavori di adeguamento alla normativa antincendio necessita la maggioranza prevista dall'art. 1136, secondo comma, c.c., per le opere di manutenzione straordinaria (maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno 500 millesimi).

Nel caso trattato la Corte di Appello, in ordine alle contestazioni rivolte da un condòmino circa la regolarità formale della delibera la quale aveva approvato le opere, rilevava che l'adeguamento del fabbricato alla normativa antincendio interessava una porzione della struttura condominiale, che si era reso obbligatorio, a causa di una norma di legge imperativa e pertanto i lavori dovevano essere eseguiti anche senza il consenso dei condòmini, che si potevano esprimere solo in relazione ai tempi ed ai modi dell'esecuzione dell'adeguamento.

Inoltre la Corte di Appello sosteneva che le variazioni per adeguare il condòmino alla normativa antincendio non erano delle innovazioni, per le quali era necessario un quorum deliberativo più alto pari alla metà dei partecipanti all'assemblea, rappresentanti almeno 2/3 dei millesimi ex articolo 1108 c.c. e neanche una modificazione della cosa comune intesa al suo migliore godimento da parte del titolare dell'albergo che, ai sensi dell'art. 1102 c.c., ne avrebbe dovuto sostenere tutta la spesa.

La Corte di Cassazione rilevava che nel condominio vi era un albergo e degli appartamenti i cui proprietari avevano un diritto di uso delle strutture alberghiere e pertanto le parti comuni erano estese e di natura tecnica complessa (...).

La Corte di Cassazione sosteneva la regolarità della delibera che ha approvato i lavori straordinari, con la maggioranza sopra citata, poiché al voto ha partecipato il rappresentante dell'albergo che non versava in un conflitto di interessi rispetto all'approvazione dei lavori. Inoltre il giudice di legittimità respingeva il ricorso del condòmino, condannandolo al pagamento del doppio del contributo unificato, anche con riferimento all'assunto che molte delle opere in considerazione (in particolare le scale di emergenza) non erano idonee ad arrecare utilità al condòmino.

La Corte di Cassazione afferma che da un lato la delibera assembleare, avente ad oggetto l'esecuzione delle opere antincendio, ricomprendeva anche le scale di emergenza, dall'altro che il ricorrente non giustificava il motivo per cui solo il proprietario dell'albergo avrebbe dovuto pagare l'intero importo della spesa.

Rassegna normativa

(G.U. 30 novembre 2019, n. 281)



Sicurezza

43

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi
(G.U. 5 ottobre 2019 n. 234)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi (19A06272)
(G.U. 11 ottobre 2019 n. 239)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi (19A06272)
(G.U. 11 ottobre 2019 n. 239)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi (19A06272)
(G.U. 11 ottobre 2019 n. 239)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi (19A06272)
(G.U. 11 ottobre 2019 n. 239)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi (19A06272)
(G.U. 11 ottobre 2019 n. 239)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi (19A06667)
(G.U. 26 ottobre 2019 n. 252)

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 21 agosto 2019, n. 127

Regolamento recante l'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica. (19G00133)
(G.U. 30 ottobre 2019 n. 255)

MINISTERO DELL'INTERNO**DECRETO 18 ottobre 2019**

Modifiche all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139». (19A06608) (Suppl. Ordinario n. 41)

(G.U. 31 ottobre 2019 n. 256, S.O., n. 41)

SENATO DELLA REPUBBLICA**DELIBERA 31 ottobre 2019**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati. (19A07001)

(G.U. 8 novembre 2019 n. 262)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**COMUNICATO**

Aggiornamento dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi d'accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive ai sensi dell'articolo 9 del decreto 6 febbraio 2018. (19A06955)

(G.U. 8 novembre 2019 n. 262)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**COMUNICATO**

Aggiornamento dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi d'accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive ai sensi dell'articolo 9 del decreto 6 febbraio 2018. (19A07109)

(G.U. 16 novembre 2019 n. 269)

MINISTERO DELL'INTERNO**DECRETO 8 novembre 2019**

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi. (19A07240)

(G.U. 21 novembre 2019 n. 273)

MINISTERO DELL'INTERNO**COMUNICATO**

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi (19A07285)

(G.U. 23 novembre 2019 n. 275)

**Ambiente****DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 agosto 2019**

Istruzioni operative per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale e per la pianificazione di protezione civile territoriale nell'ambito del rischio valanghe. (19A06095)

(G.U. 2 ottobre 2019 n. 231)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**ORDINANZA 27 settembre 2019**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 607). (19A06154)

(G.U. 5 ottobre 2019 n. 234)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**DECRETO 18 giugno 2019, n. 108**

Regolamento recante modifica degli allegati II, III, III B e IV del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, relativo all'attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, in conformità alla direttiva (UE) 2018/350 della Commissione dell'8 marzo 2018. (19G00117)
(G.U. 7 ottobre 2019 n. 235)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 2 settembre 2019

Modifica degli allegati da I a V del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, in applicazione di direttive dell'Unione europea concernenti le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2019/523 della Commissione. (19A06418)
(G.U. 16 ottobre 2019 n. 243)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 15 ottobre 2019

Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione allo stato di attività del vulcano Stromboli, conseguente agli eventi parossistici verificatisi nei giorni 3 luglio e 28 agosto 2019 nel territorio dell'Isola di Stromboli, ricompresa nel Comune di Lipari, in Provincia di Messina. (Ordinanza n. 608) (19A06521)
(G.U. 21 ottobre 2019 n. 247)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

COMUNICATO

Modifica di alcuni piani regionali relativi alla programmazione antincendio autorizzata con precedente decreto n. 101 del 2019. (19A06520)
(G.U. 21 ottobre 2019 n. 247)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 2019, n. 121

Regolamento recante attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento della normativa regolamentare nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE. (19G00129)
(G.U. 22 ottobre 2019 n. 248)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 ottobre 2019

Rideterminazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 15 e 16 luglio 2016 nel territorio della Provincia di Foggia e del Comune di Bisceglie in Provincia di Barletta-Andria-Trani e nei giorni dal 5 al 13 e il 19 settembre 2016 nel territorio delle Province di Bari, di Brindisi, di Foggia e di Lecce e del Comune di Margherita di Savoia in Provincia di Barletta-Andria-Trani, nonché agli eventi occorsi nei giorni dal 5 all'11 gennaio 2017 nel territorio della Regione Puglia, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati per i danni subiti dal patrimonio edilizio abitativo e dai beni mobili e delle attività economiche e produttive. (19A06697)
(G.U. 28 ottobre 2019 n. 253)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 ottobre 2019

Rideterminazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 13 e 14 ottobre 2016 nel territorio della Provincia di Genova, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati per i danni subiti dal patrimonio edilizio abitativo e dai beni mobili. (19A06698)
(G.U. 28 ottobre 2019 n. 253)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 ottobre 2019

Rideterminazione degli importi autorizzabili con riferimento alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 31 gennaio al 4 febbraio 2014 nel territorio delle Province di Roma, Frosinone, Rieti e Viterbo, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati per i danni subiti dal patrimonio edilizio abitativo e dai beni mobili. (19A06708)
(G.U. 29 ottobre 2019 n. 254)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 ottobre 2019

Rideterminazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 7 e 8 ottobre 2013 nei Comuni di Ginosa, Castellaneta, Palagianello, e Laterza in Provincia di Taranto e tra il 19 novembre ed il 3 dicembre 2013 nel territorio delle Province di Foggia, Lecce, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati per i danni subiti dalle attività economiche e produttive. (19A06709)
(G.U. 29 ottobre 2019 n. 254)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 17 ottobre 2019

Criteri ambientali minimi per le forniture di cartucce toner e a getto di inchiostro; criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio integrato di ritiro di cartucce di toner e a getto di inchiostro esauste, preparazione per il riutilizzo e la fornitura di cartucce di toner e a getto di inchiostro rigenerate. (19A06871)
(G.U. 7 novembre 2019 n. 261)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 17 ottobre 2019

Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di stampa gestita; l'affidamento del servizio di noleggio di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio; l'acquisto o il leasing di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio. (19A06872)
(G.U. 7 novembre 2019 n. 261)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

COMUNICATO

Adozione del Piano antincendi boschivi (o piano AIB), con periodo di validità 2017-2021, del Parco nazionale del Circeo, ricadente nella Regione Lazio. (19A06953)
(G.U. 8 novembre 2019 n. 262)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 luglio 2019

Approvazione del 2° aggiornamento annuale 2016 e del 1° aggiornamento annuale 2017 del Piano di bacino stralcio per la difesa del rischio idrogeologico nel territorio della Basilicata. (19A06989)
(G.U. 12 novembre 2019 n. 265)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 2019

Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del Comune di Venezia interessato dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019. (19A07236)
(G.U. 18 novembre 2019 n. 270)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE,

ORDINANZA 12 novembre 2019

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 614). (19A07145)
(G.U. 19 novembre 2019 n. 271)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 16 novembre 2019

Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019 nel territorio del Comune di Venezia. (Ordinanza n. 616). (19A07265)
(G.U. 21 novembre 2019 n. 273)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 25 settembre 2019

Modalità di attuazione per il finanziamento di progetti finalizzati alla sicurezza stradale nell'area territoriale di Genova con sperimentazioni in tecnologia 5G. (19A07268)
(G.U. 22 novembre 2019 n. 274)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA

**RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016
ORDINANZA 22 febbraio 2019**

Approvazione dello schema di convenzione con Fintecna per l'individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico-ingegneristico finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria. Biennio 2019-2020. (Ordinanza n. 74). (19A07327)
(G.U. 25 novembre 2019 n. 276)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA
RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016
ORDINANZA 2 agosto 2019 Biennio 2019-2020.**

Linee direttive per la ripartizione delle risorse per il funzionamento della Struttura commissariale centrale e degli Uffici speciali per la ricostruzione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 50, 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. Modalità di anticipazione e rimborso del trattamento economico del personale della struttura, nonché di destinazione e ripartizione delle risorse assegnate agli USR (articolo 50, comma 8; articolo 50, comma 7-bis; articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016). (Ordinanza n. 75). (19A07331)
(G.U. 25 novembre 2019 n. 276)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA
RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016
ORDINANZA 2 agosto 2019**

Disposizioni in materia di spese per le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio e le spese di funzionamento dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari. Modifiche alle Ordinanze del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016 e n. 19 del 7 aprile 2017. (Ordinanza n. 76). (19A07332)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA
RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016
ORDINANZA 2 agosto 2019**

Procedure per l'individuazione, la realizzazione e la fruizione di aree attrezzate per finalità turistiche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016. Criteri per la ripartizione delle risorse e modalità di accesso ai contributi. (Ordinanza n. 77). (19A07341)
(G.U. 26 novembre 2019 n. 277)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA
RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016
ORDINANZA 2 agosto 2019**

Attuazione dell'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza n. 41 del 2 novembre 2017: misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata. (Ordinanza n. 78). (19A07342)
(G.U. 26 novembre 2019 n. 277)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA
RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016
ORDINANZA 2 agosto 2019**

Assegnazione dei finanziamenti per gli approfondimenti conoscitivi e studi prototipali in zone di attenzione per cavità e instabilità di versante, sismoindotte o in conseguenza di dissesti idrogeologici, individuate con gli studi di microzonazione sismica condotti ai sensi dell'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017. (Ordinanza n. 79). (19A07343)
(G.U. 26 novembre 2019 n. 277)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA
RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016
ORDINANZA 2 agosto 2019**

Modifiche alle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 9 del 14 dicembre 2016, n. 10 del 19 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 14 del 16 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 43 del 15 dicembre 2017, n. 44 del 15 dicembre 2017, n. 51 del 28 marzo 2018, n. 56 del 10 maggio 2018, n. 63 del 6 Settembre 2018, n. 68 del 5 ottobre 2018. Disciplina in materia di errata identificazione delle unità strutturali, di priorità istruttorie e di concorso di

risorse. (Ordinanza n. 80). (19A07344)
(G.U. 26 novembre 2019 n. 277)

MINISTERO DELL'INTERNO COMUNICATO

Avviso relativo al decreto 18 novembre 2019, concernente l'attribuzione di contributi ai comuni compresi nelle zone a rischio sismico 1 e 2, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, nel limite di 29.735.043,00 euro, per l'anno 2019, relative ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico di immobili pubblici e messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico. (19A07433)
(G.U. 26 novembre 2019 n. 277) (G.U. 25 novembre 2019 n. 276)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016 ORDINANZA 2 agosto 2019

Proroga presentazione domanda di contributo per gli interventi di immediata esecuzione, modifiche alle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, e n. 8 del 14 dicembre 2016. (Ordinanza n. 81). (19A07364)
(G.U. 27 novembre 2019 n. 278)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016 ORDINANZA 2 agosto 2019

«Attuazione dell'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. Ripartizione delle somme destinate al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro e criteri generali di utilizzo delle risorse - fondi INAIL». Presentazione della manifestazione d'interesse alla istanza di contributo. (Ordinanza n. 82). (19A07365)
(G.U. 27 novembre 2019 n. 278)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016 ORDINANZA 2 agosto 2019

Approfondimenti conoscitivi in zone di attenzione per faglie attive e capaci, individuate con gli studi di microzonazione sismica condotti ai sensi dell'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017. (Ordinanza n. 83). (19A07366)
(G.U. 27 novembre 2019 n. 278)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 14 novembre 2019

Istituzione del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilit  dei biocarburanti e dei bioliquidi. (19A07378)
(G.U. 28 novembre 2019 n. 279)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016 ORDINANZA 2 agosto 2019

Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - Modalit  di attuazione - Modifica dell'ordinanza n. 38/17. (Ordinanza n. 84). (19A07367)
(G.U. 28 novembre 2019 n. 279)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 novembre 2019

Rideterminazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Abruzzo nei giorni dall'11 al 13 novembre ed il 1° e 2 dicembre 2013 nonch  nella seconda decade del mese di gennaio 2017, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati per i danni subiti dal patrimonio edilizio abitativo e dai beni mobili e dalle attivit  economiche e produttive. (19A07456)
(G.U. 30 novembre 2019 n. 281)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 novembre 2019

Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio colpito delle Province di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani interessato dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di settembre 2019. (19A07457)

(G.U. 30 novembre 2019 n. 281)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 novembre 2019

Proroga dello stato di emergenza nei territori delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018 e nel territorio della Provincia di Trapani in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'8 all'11 novembre 2018. (19A07459)

(G.U. 30 novembre 2019 n. 281)

Punto norme

IL PUNTO SULLE NORME PUBBLICATE

Riepiloghiamo nel seguito le norme pubblicate dalle Commissioni UNI più di interesse per il settore antincendio, tra ottobre e novembre.

UNI – COMPORTAMENTO ALL'INCENDIO

- UNI ISO 23932-1:2019 Ingegneria della sicurezza contro l'incendio - Principi generali - Parte 1: Generalità

50

UNI – PROTEZIONE ATTIVA CONTRO GLI INCENDI

- EC 1-2019 UNI EN 15276-1:2019 Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi di estinzione ad aerosol condensato - Parte 1: Requisiti e metodi di prova per i componenti
- EC 1-2019 UNI EN 15276-2:2019 Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi di estinzione ad aerosol condensato - Parte 2: Progettazione, installazione e manutenzione
- EC 1-2019 UNI EN 54-2:2007 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 2: Centrale di controllo e di segnalazione

Scopri le linee guida UMAN



L'Esperto risponde

51

■ PORTE TAGLIAFUOCO NEGLI SPAZI AUTO, CHI PAGA LE SPESE?

D. *Nel nostro condominio ai piani interrati -1 e -2 sono presenti delle porte tagliafuoco che separano gli spazi per i posti auto dalle scale. Avendo eseguito la manutenzione straordinaria sulle porte, il costo deve essere ripartito solo tra i proprietari del posto auto oppure anche tra i proprietari degli appartamenti presenti ai piani sopraelevati del condominio. In teoria dovrei dividere i costi solo in base ai millesimi dei proprietari dei posti auto, ma queste porte garantiscono la sicurezza anche dei piani sopra, quindi mi è venuto il dubbio che debbano anche quei proprietari contribuire al costo.*

Se così fosse come attribuisco il costo ai piani sopraelevati, non posso usare la tabella dei millesimi generali altrimenti pagherebbero quasi tutto il lavoro solo i proprietari degli appartamenti. Come devo fare?

R. L'art. 1117 c.c., nell'elencare le parti comuni a tutti i condomini, vi include specificamente "le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune" ed anche laddove si ritenga di inserirvi le porte tagliafuoco di accesso a detti locali, per relationem, oltre a quelli espressamente citati, deve essere affermata l'appartenenza del suddetto spazio indistintamente a tutti i condomini (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 04/04/2001, n. 4953, nella quale la Suprema Corte ha confermato la sentenza impugnata secondo la quale, in difetto di titolo contrario, deve considerarsi appartenente in comune a tutti i condomini il vano interrato destinato all'accesso ai garages).

Di conseguenza, in mancanza di una deroga approvata con volontà unanime dei condomini, i quali possono convenire diversi criteri di ripartizione delle spese, quelle relative alla manutenzione di detti locali avverrà in accordo con il disposto dell'art. 1123 c.c., proporzionalmente con i millesimi di proprietà di ciascun condomino.

È, tuttavia, opportuno precisare che i presupposti per l'attribuzione della proprietà comune a vantaggio di tutti i partecipanti vengono meno se le cose, i servizi e gli impianti di uso comune, per oggettivi caratteri materiali e funzionali, sono necessari per l'esistenza e per l'uso, ovvero sono destinati all'uso o al servizio, non di tutto l'edificio, ma di una sola parte, o di alcune parti di esso, ricavandosi dall'art. 1123, comma 3, c.c., che le cose, i servizi, gli impianti, non appartengono necessariamente a tutti i partecipanti (cfr. Cass. Civ. Sez. II Sent., 24/11/2010, n. 23851).

(Raffele Cusmai, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Smart24 - Condominio", 19 novembre 2019)

■ LA RIPARTIZIONE DELLA SPESA PER LE MISURE ANTICENDIO

D. *Un condominio è dotato di una zona autorimesse situata sotto al livello stradale, costituita da 27 box privati che si affacciano sul cortile condominiale. Di questi, 14 box sono antistanti la parte di cortile scoperto e 13 la parte di cortile coperto. L'accesso è unico. La superficie totale dei 13 box è inferiore ai 300 metri quadrati. Aggiungendo anche la superficie di cortile condominiale coperto e il vano autoclave a cui si accede dal medesimo cortile, si superano i 300 metri quadrati. L'ispezione dei vigili del fuoco per*

il rilascio del certificato di prevenzione incendi non ha riscontrato la necessità di lavori di adeguamento o messa a norma. I costi del certificato (compensi ai tecnici per le relazioni, verifiche, eccetera) sono a carico solo dei proprietari dei 13 box o anche degli altri condòmini che hanno accesso al cortile e al vano autoclave, anche considerando il fatto che il superamento dei 300 metri quadrati si ha solo conteggiando anche le aree coperte di proprietà comune e di libero accesso a tutti i condòmini?

R. Il Dm 21 febbraio 2017 («approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa») si applica alle autorimesse di superficie complessiva coperta superiore a 300 metri quadrati. In particolare, nella sezione delle «regole tecniche verticali», il Dm aggiunge il capitolo «V.6 - autorimesse», il cui articolo 6.1 («scopo e campo applicazione»), al comma 1, stabilisce che «la norma si applica alle autorimesse di superficie complessiva coperta superiore a 300 mq». Il successivo comma 2, invece, precisa che «non sono considerate autorimesse: i) aree coperte destinate al parcheggio di veicoli ove ciascun posto auto sia accessibile da spazio scoperto, o con un percorso massimo inferiore a 2 volte l'altezza del piano di parcheggio».

52

Fatta questa breve premessa, in tema di ripartizione spese per le opere di adeguamento antincendio dell'autorimessa, si fa presente una interessante sentenza del Tribunale di Bologna 493/2015, nella quale si legge che «la necessità di adeguamento delle strutture portanti alla normativa antincendio è stata determinata dalla successiva entrata in vigore delle suddette norme che hanno imposto: da un lato, di proteggere le parti strutturali, di cui all'articolo 1117, n. 1, del Codice civile (muri maestri, pilastri, travi portanti), appartenenti a tutti i condòmini, per renderle idonee alla resistenza al fuoco mediante le opere di "protezione passiva"; dall'altro, di proteggere le persone che utilizzano i locali adibiti ad autorimessa, mediante le opere di "protezione attiva" delle parti di pertinenza delle stesse (impianti elettrici a norma, impianti di spegnimento antincendio - sprinkler, idranti, estintori, sistemi di ventilazione)».

Sempre il Tribunale di Bologna ha precisato che «l'assemblea condominiale, in considerazione delle differenti opere imposte dalla normativa antincendio, riguardanti rispettivamente le parti strutturali comuni (opere di protezione passiva) e le autorimesse di proprietà esclusiva (opere di protezione attiva) in applicazione dell'articolo 1123, commi 1 e 3, del Codice civile, ha correttamente attribuito le spese per le opere relative alla protezione passiva delle parti strutturali comuni a tutti i condòmini in base alle tabelle millesimali, e le spese per la protezione attiva delle parti di pertinenza delle autorimesse solo ai proprietari delle stesse». Pertanto, da quanto esposto, i «compensi ai tecnici per le relazioni, le verifiche» dovrebbero seguire la stessa modalità di ripartizione prevista per le opere di protezione “attiva” e “passiva” esposti nella sentenza.

Quindi sarebbe opportuno analizzare la tipologia e la natura delle “verifiche” eseguite dai vigili del fuoco e dai tecnici, in modo da poter valutare se le stesse abbiano riguardato: parti che possano interessare, comunque, l'intero edificio e, conseguentemente, il costo della prestazione professionale del tecnico andrà ripartito tra tutti i condòmini sulla base dei millesimi di proprietà; oppure, una sola parte del condominio, quali ad esempio i box, con conseguente ripartizione della spesa tra i soli condòmini interessati.

(Giuseppe Mantarro, Il Sole 24 ORE – Estratto da “L'Esperto risponde”, 4 novembre 2019)



GRUPPO**24ORE**

Proprietario ed Editore: Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale e amministrazione: Via Monte Rosa 91- 20149 Milano

Redazione: Redazioni Editoriali Professionisti e Aziende - Direzione Publishing - Roma

© 2018 Il Sole 24 ORE S.p.a.

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.